

Laura Baietto

Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII (Parte II)

[A stampa in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", XCVIII/2 (2000), pp. 473-528 © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"].

SCRITTURA E POLITICA. IL SISTEMA DOCUMENTARIO DEI COMUNI PIEMONTESE NELLA PRIMA METÀ DEL SECOLO XIII.

III. LA SVOLTA DEGLI ANNI VENTI DEL SECOLO XIII: L'ESEMPIO DI VERCELLI. - 1. Il libro dei *Pacta et Conventiones* di Vercelli. - 2. La formazione dello statuto. - 3. I libri del consiglio e le spinte "popolari". - 4. I libri giudiziari. - 5. La contabilità: i libri delle entrate e delle uscite. - 6. Il sistema fiscale: fodro ed estimo. - 7. CONCLUSIONI - IV. APPENDICE

III. LA SVOLTA DEGLI ANNI VENTI DEL SECOLO XIII: L'ESEMPIO DI VERCELLI

Negli anni Venti e Trenta del Duecento, si assiste ad una prima sistemazione dei libri e degli atti comunali, secondo l'articolarsi del comune in uffici differenziati e specializzati. Il processo di riorganizzazione delle scritture pubbliche viene definito all'interno degli statuti cittadini, che assumono così una funzione ordinatrice del sistema documentario comunale. La presenza negli statuti di norme che razionalizzano la prassi di governo indica il passaggio da una fase sperimentale ad un momento di chiarificazione, in cui i libri comunali assumono caratteristiche ben definite e vengono prodotti con continuità. Solo grazie a questi requisiti sarà possibile, negli anni successivi, sfruttare le potenzialità di questi libri principali per ampliarne le possibilità di impiego.

La moltiplicazione degli uffici comunali dà luogo a serie diversificate di scritture. Nei libri sono registrati gli atti pubblici, che, grazie alla loro capacità probatoria, conferiscono legittimità alle azioni svolte all'interno degli uffici, diventando così essi stessi un mezzo di attuazione di tali operazioni. Proprio negli anni Venti-Trenta del Duecento si verifica infatti la definitiva saldatura fra azione e documentazione: che la documentazione rifletta degli atti politici non stupisce, ma qui siamo al passo successivo, tanto che non può esistere azione politica laddove non vi sia scrittura¹. Ciò è particolarmente evidente nei libri "politici" (statuti, registri delle delibere consiliari, *libri iurium*), dove viene fissato tutto il materiale documentario relativo alle linee perseguite dall'apparato istituzionale della città.

Il percorso di sviluppo seguito nel terzo decennio del secolo XIII dalla città di Vercelli - che è il caso piemontese più ricco di testimonianze - può costituire un esempio di impianto di un vero e proprio sistema documentario basato sulla raccolta in forma di libro di tutti gli atti del comune.

L'opera di sistemazione documentaria attuata a Vercelli negli anni Venti si articola secondo le seguenti operazioni. Nella prima metà degli anni Venti è redatto un libro dedicato a raccogliere documenti inerenti al recupero e alla redistribuzione dei beni comuni, conosciuto come "libro delle investiture". Esso si compone di due grossi volumi pergamenei che raccolgono ingrossature di documenti degli anni 1218-1223, imbreviati precedentemente e quasi interamente trascritti nel libro ad opera del notaio *Albertus de Carexana*, su ordine del notaio che ne aveva eseguito l'imbreviatura (Pietro de Scoto). Il recupero dei beni comuni avviene sotto forma di sentenza emanata dal podestà nei confronti di coloro che detenevano indebitamente immobili di pertinenza del comune, mentre la redistribuzione si concretizza in investiture. Molti atti risultano stipulati nello stesso giorno e presentano un formulario simile. E' pertanto possibile collocare queste operazioni nell'ambito di produzione di quei documenti seriali prodotti nella gestione dei beni comuni², ma rispetto alle altre città, che avevano prodotto atti sciolti, poi inseriti nei *libri iurium*, a

¹ Recentemente il problema del legame inscindibile fra azione politica e documentazione in relazione all'attività pattizia è stato affrontato da: VALLERANI, *Modi e forme della politica pattizia* cit.; ID., *La politica degli schieramenti* cit.

² L'iniziativa di raccogliere in libro questi documenti probabilmente è nata dal bisogno del comune di assicurarsi la disponibilità di tali atti, la cui "prova" sarebbe rimasta altrimenti nei cartulari notarili, dove presumibilmente erano stati inizialmente imbreviati. Nelle formule di autenticazione della *redatio in mundum* nel libro delle Investiture non

Vercelli si redige un libro specifico, esclusivamente dedicato a questo genere di operazioni. Sempre nel contesto della scrittura dei diritti del comune, nel 1224 viene redatto il libro dei *Pacta et Conventiones*³. Ancora nel 1224 il podestà di origine milanese Bertramo di Lampugnano fa inserire negli statuti di Vercelli un blocco di ordinamenti relativi agli uffici del comune (contabilità, giustizia, gestione finanziaria), che vengono organizzati proprio attraverso la produzione di scritture⁴. Gli uffici del comune sono pertanto oggetto di un'azione politica specifica da parte di un podestà milanese, volta soprattutto ad introdurre i primi meccanismi di controllo, che rappresentano un elemento cruciale per la formazione di un sistema documentario complesso. Nel 1228 il podestà Rainaldo Trotto ordina il rifacimento dell'estimo e, secondo la ricostruzione di Petra Koch, nel 1229 il podestà *Iannonus de Andito* fa redigere uno statuto che rappresenterebbe l'immediato precedente di quello superstite del 1241⁵. Sempre nel 1229, in base a degli ordinamenti emanati dal podestà *Iannonus de Andito*, si inizia a verbalizzare l'attività del consiglio. Vercelli costituisce dunque un esempio particolarmente efficace per illustrare il passaggio a libro di tutte le principali attività politiche e amministrative negli anni Venti⁶. Gran parte di queste operazioni scritte sono state promosse da podestà di origine milanese e non è dunque un caso che un'impresa analoga sia testimoniata in quegli stessi anni a Milano. Nel capoluogo lombardo, dopo la redazione del *Liber consuetudinum* nel 1216, le prime attestazioni di un quaderno di ambasciate e lettere del comune risalgono al 1211⁷, mentre nel 1228, fra gli ordinamenti del podestà Aliprando Fava, è attestato un *quaternum ambaxatarum* e un "libro del consiglio"⁸. La presenza di un quaderno delle ambasciate è da collegare alla riorganizzazione degli atti politici del comune: nel 1225 viene istituito un libro dei patti e delle convenzioni stipulati dal comune⁹ e a partire dal 1227 compaiono i "quaterni literarum"¹⁰.

1. Il libro dei *Pacta et Conventiones* di Vercelli

Nel 1224 il podestà ordina ad alcuni notai di scegliere gli atti che interessano la città dai minuteri dei notai che li avevano rogati. Il materiale scelto dai cartulari notarili è poi organizzato in nove gruppi corrispondenti ad altrettante ripartizioni per materia o per aree geografiche e, all'interno di tali ripartizioni, viene seguito un ordine cronologico piuttosto rigoroso:

1. Tre quaderni riguardanti i rapporti con Alessandria 1213-1217 (docc. 1-14)¹¹
2. Due quaderni riguardanti i rapporti con Pavia 1165-1204 (docc. 15-26)¹²
3. Un quaderno sulla questione di Robbio 1202-1224 (docc. 27-31)¹³
4. Due quaderni riguardanti i rapporti con Milano 1170-1221 (docc. 32-45)¹⁴
5. Due quaderni riguardanti i rapporti con Novara 1190-1216; 1259 (docc. 46-59)¹⁵

compare infatti alcun riferimento a un ordine da parte di un'autorità comunale, che invece ci si aspetterebbe di trovare nel caso in cui le abbreviature degli atti in questione fossero state scritte in un registro comunale. Non dimentichiamo che in questo periodo i comuni tendono ad affermare la propria capacità probatoria proprio ricorrendo alla scrittura in libri comunali. Per questo problema si veda: FISSORE, *Procedure di autenticazione nel secolo XIII* cit., p. 776; ID., *Autonomia notarile* cit., p. 138 sgg.

³ Per questo libro si veda oltre, testo compreso fra le note 149-158.

⁴ *Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1141 sgg., rr. 122-148.

⁵ A questo proposito si veda oltre, testo corrispondente alla nota 161.

⁶ Si veda quanto detto sopra, testo compreso fra le note 31-35.

⁷ *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII*, I, 1217-1250, a cura di M. F. BARONI, Milano 1976, pp. 470-471, doc. 352.

⁸ Op. cit., p. 305, doc. 202: "hoc consilium extraxit de libro consiliorum".

⁹ Op. cit., pp. 213-221, doc. 147. La notizia della formazione di un libro in cui dovevano essere raccolti i patti stipulati dal comune si trova all'interno del giuramento del podestà che segue la stipulazione della concordia fra i capitanei e valvassori da una parte e il Popolo milanese dall'altra: "e le conventione e concordie seriano costituite tra epsa o altre citate e particolare persone fare metere in scripto e quelle conservare."

¹⁰ Op. cit., pp. 297-299, doc. 197: "antequam sigillate forent optime proviso et in quaterno communis Mediolani... scribam communis exemplato".

¹¹ *Il libro dei "Pacta et Conventiones"* cit., pp. 1-31, docc. 1-14.

¹² Op. cit., pp. 31-52, docc. 15-26.

¹³ Op. cit., pp. 52-68, docc. 27-31.

¹⁴ Op. cit., pp. 68-95, docc. 32-45.

¹⁵ Op. cit., pp. 95-128, docc. 46-59.

6. Due quaderni che contengono cause del comune contro privati: operazioni di recupero di beni comuni e investiture 1192-1211 (docc. 60-100)¹⁶
7. Tre quaderni sui borghi franchi 1186-1217 (docc. 101-118)¹⁷
8. Tredici quaderni contenenti giuramenti di cittadinanza e abitazione 1181-1220 (docc. 119-377)¹⁸
9. Due quaderni riguardanti i rapporti con i conti di Biandrate, i conti di Masino e i signori di Casalvolone 1223-1224 (docc. 378-393)¹⁹

E' chiaro che alla base della compilazione del libro vi è un intenso lavoro di cernita e di razionalizzazione del materiale. Rispetto a quanto generalmente avviene per i *libri iurium*, dove nei prologhi spesso si dichiara che i documenti contenuti devono essere considerati di valore pari all'originale, nei *Pacta* si compie un ulteriore passo avanti: il libro risulta infatti composto quasi interamente da originali (349 atti su un totale di 394), prodotti eseguendo la *redatio in mundum* direttamente dalle imbreviature notarili.

Contrariamente a quanto abbiamo visto per gli altri *libri iurium*, nei *Pacta et Conventiones* di Vercelli non sono distinguibili una fase di composizione e una successiva di ampliamento: i documenti che vi sono contenuti sono quasi tutti anteriori al 1224. Fanno eccezione soltanto quattro atti aggiunti nel codice su carte rimaste in bianco. Dunque all'origine dei *Pacta* c'è un progetto preciso, testimoniato anche dal rigoroso criterio di ordinamento a due livelli (tematico e cronologico), che viene interamente realizzato, non lasciando spazio ad accrescimenti irregolari o comunque privi di un disegno predefinito.

I *Pacta* rappresentano quindi un esempio di libro specializzato, così come il libro delle investiture. In assenza di un adeguato esame paleografico e diplomatistico, è difficile invece pronunciarsi in merito al libro degli acquisti, che nonostante la definizione che gli è stata data in epoche successive, oltre a quaderni di vendite al comune, comprende anche fascicoli contenenti atti politici (ordinamenti consolari e podestarili, lettere, petizioni, delibere consiliari, *consilia* di sapienti). Gran parte degli atti che compaiono nel libro risalgono agli anni compresi fra l'ultimo decennio del XII secolo e i primi due del XIII. Sembrerebbe che il libro attuale sia composto da quaderni provenienti da libri comunali diversi, comunque è indubbio che nei singoli fascicoli siano state registrate attività concernenti aspetti diversi della vita comunale.

2. La formazione dello statuto

Il progetto di sistemazione documentaria in atto a Vercelli negli anni Venti del secolo XIII prevede anche una redazione statutaria che raccolga tutto il materiale normativo concernente il funzionamento del comune. L'operazione si svolge ancora in maniera empirica: l'accrescimento dello statuto rimane cioè caratterizzato da un incessante lavoro, volto a garantire il continuo adeguamento fra legislazione e realtà politico-sociale in trasformazione. Gli statuti cittadini vengono infatti "usati" e le singole norme subiscono continui rimaneggiamenti per modificarne, ampliarne o specificarne i contenuti. La necessità di aggiornamento incessante doveva essere percepita con chiarezza dai contemporanei, se proprio in questi anni si osserva la presenza costante nell'organico del comune di ufficiali deputati a questo compito: gli emendatori. Questi funzionari, che prima venivano nominati di volta in volta, quando era necessario apportare qualche modifica agli statuti, ora sono riuniti in un ufficio stabile. Intorno agli anni Venti a Vercelli, essi vengono citati normalmente anche nelle clausole dei patti che devono essere inseriti negli statuti, in qualità di funzionari deputati a questo compito²⁰ e sembra pertanto che rappresentino ormai un ufficio stabile, incaricato di aggiornare gli statuti sulla base delle delibere del consiglio.

¹⁶ Op. cit., pp. 128-186, docc. 60-100.

¹⁷ Op. cit., pp. 186-218, docc. 101-118.

¹⁸ Op. cit., pp. 218-362, docc. 119-377.

¹⁹ Op. cit., pp. 362-379, docc. 378-393.

²⁰ Nel 1218 il podestà giura di osservare il patto stipulato fra Vercelli ed i signori di Rusignano e lo stesso sono tenuti a fare i suoi successori. Il patto viene inserito nello statuto dal quale gli emendatori non possono rimuoverlo: "...Et sequens rector sive rectores illud teneantur facere iurare sequentem potestatem sive rectores... ita quod de hoc statuto non possit removeri... per emendatores statuti..." (*Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1176-1177, r. 219).

L'unica redazione statutaria vercellese che ci è pervenuta è quella del 1241, ma Petra Kock ha individuato una redazione precedente risalente al 1229²¹, da attribuire all'iniziativa del podestà *Iannonus de Andito*. L'argomento fondamentale a sostegno di questa tesi si fonda sull'esistenza di alcuni documenti di recupero dei beni comuni, che rimandano allo statuto²². Il richiamo allo "statutum Vercellarum" sarebbe da riferirsi all'intera raccolta, mentre la menzione degli "statuta et additiones facta... per statuterios et emendatores statutorum novorum" rimanderebbe alle norme specifiche che obbligano il podestà al recupero dei beni comuni²³. Del resto, se si considera la portata del progetto di riorganizzazione scrittoria attuato a Vercelli negli anni Venti, è certamente plausibile che si sia sentita l'esigenza di riordinare anche la produzione normativa cittadina, che fino a quel momento doveva essere stata annotata per lo più seguendo l'ordine cronologico di produzione.

Sebbene gli statuti vercellesi del 1229 non siano stati conservati, si può cercare di individuare le parti della raccolta del 1241 che erano già presenti nella redazione precedente: i capitoli redatti in prima persona e gli ordinamenti podestarili datati.

1) All'interno degli statuti vercellesi del 1241 si trovano 47 capitoli redatti in prima persona e generalmente introdotti dalla forma "Iuro quod"²⁴. E' probabile che queste norme facessero parte in precedenza del breve del podestà, il quale venne smembrato, per distribuire i capitoli secondo l'ordinamento tematico del nuovo statuto. Gli articoli in questione riguardano: l'ufficio del podestà, il diritto penale, il distretto, la politica di popolamento, la viabilità (strade e canali), il commercio e le finanze comunali. Inoltre in 14 dei capitoli in prima persona il podestà si impegna a rispettare i patti stipulati dal comune che erano inseriti nel breve o nello statuto²⁵. Occorre ricordare che la fusione del breve dei consoli e del podestà con lo statuto non risale certo al 1241, ma avviene presumibilmente fra gli anni Dieci e i Venti, cioè in occasione della prima operazione di raccolta delle norme comunali in un libro, che forse seguiva ancora un ordinamento cronologico²⁶. E' possibile che questo momento coincida proprio con la redazione del 1229 individuata da Petra Kock, ma l'accorpamento potrebbe anche essere avvenuto in una redazione ancora precedente.

Oltre alla presenza materiale di capitoli facenti parte del breve del podestà, negli statuti del 1241 si trovano anche dei riferimenti ad altri giuramenti di ufficiali del comune. Dopo le rubriche 164-165 si decreta che il podestà provveda all'inserimento delle due norme "in scripto super quo iurant consules atque milites iusticie"²⁷, mentre in una disposizione del 1232, riguardante le operazioni di stima da effettuarsi alla presenza della credenza, si specifica che questa prescrizione venga aggiunta "in sacramentalibus canevanorum et procuratorum"²⁸. Inoltre all'interno degli *ordinamenta* podestarili emanati da Bertramo di Lampugnano nel 1224 - dei quali si tratterà fra poco - si ordina che "iudices iusticie et clavarios superiores et inferiores et milites iusticie legant... suum sacramentale" dinanzi alla credenza una volta al mese²⁹.

Accanto allo statuto, che a quel tempo costituiva anche il contenuto del giuramento del podestà, esistevano quindi dei brevi speciali relativi ad alcuni ufficiali del comune, che precisavano i loro

²¹ Per la redazione statutaria vercellese del 1229 si veda: KOCH, *Die Statutengesetzgebung der Kommune Vercelli* cit., pp. 58-85. L'autrice sostiene che in realtà la redazione del 1241 sia basata per lo più su quella del 1229: in sostanza nel 1241 si riprese quasi tutto il materiale del 1229 sistemando aggiunte e modifiche ed eliminando quanto risultava ormai superato: Op. cit., p. 103 sg.

²² Per questi documenti, redatti nel 1230, si veda sopra, testo compreso fra le note 57-59.

²³ Cfr. KOCH, *Die Statutengesetzgebung der Kommune Vercelli* cit., p. 80 sgg.

²⁴ *Statuta Communis Vercellarum* cit., rr. 1-3, 5, (32), 34, (35), 36, (38-39), 96-99, 108-110, 179-180, 184, 212-222, 227-231, 253, 255, 257-258, 260-261, 293-294, 319, 321, 390. Le rubriche fra parentesi indicano i casi in cui il capitolo non è formalmente in prima persona, ma esprime nel contenuto un giuramento prestato dai consoli o dal podestà: "statutum est quod potestas sive consules... iuramento teneantur expresse custodire et salvare..." (cc. 1107-1010, r. 32). Per le rubriche in prima persona cfr. anche KOCH, *Die Statutengesetzgebung der Kommune Vercelli* cit., pp. 58-64.

²⁵ *Statuta Communis Vercellarum* cit., rr. 214-222, 227, 228, 229-231.

²⁶ Per questa ipotetica prima raccolta si veda sopra, testo compreso fra le note 64-72.

²⁷ *Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1155, r. 165.

²⁸ Op. cit., c. 1228, r. 359.

²⁹ Op. cit., c. 1146, r. 310.

compiti e il funzionamento degli uffici in cui lavoravano. Purtroppo non ci è giunta nessuna redazione di queste scritture, ma la loro presenza è attestata in altre città dell'Italia centro-settentrionale³⁰.

2) Gli *ordinamenta* podestarili sono distinguibili all'interno della raccolta del 1241 perché preceduti da un titolo che specifica la data di emanazione ed il nome del podestà che li ha ordinati; alcuni di essi dovevano essere già presenti nelle redazioni anteriori, poiché la loro data è di parecchi anni precedente al 1241, e hanno quindi mantenuto la propria fisionomia distintiva attraverso le diverse redazioni statutarie. Anch'essi, come le norme derivate dal breve del podestà, risultano distribuiti all'interno del libro a seconda dell'argomento trattato³¹. Nella maggior parte dei casi questi interventi legislativi sono avvenuti su iniziativa di podestà milanesi, i quali, mettendo a frutto l'esperienza maturata nella loro città di provenienza, intervenivano sul funzionamento degli uffici comunali per favorire l'instaurazione di un sistema di governo fondato sulla scrittura, intesa come strumento di controllo.

Nell'intento di ricostruire per quanto possibile la redazione statutaria vercellese degli anni Venti-Trenta, limitiamoci a prendere in esame gli *ordinamenta* precedenti al 1229, che dovevano appunto rientrare nella redazione di quell'anno.

Come si è già accennato, nel 1224 Bertramo di Lampugnano ordina l'inserimento di un blocco di norme sugli uffici del comune³². Tali disposizioni permettono di rilevare il profondo legame di dipendenza che sussiste fra risistemazione delle scritture ed evoluzione degli assetti amministrativi del comune.

Se consideriamo gli argomenti trattati in questo gruppo di ordinamenti vediamo che 15 norme su 29 riguardano l'istituzione della *vacatio*³³ e di altri dispositivi di controllo sulla correttezza dell'operato degli ufficiali, fondati sulla scrittura. Garantendo il ricambio periodico degli ufficiali e vietando a questi di ricoprire la stessa carica per un certo periodo, la *vacatio* rappresenta il primo modo adottato dal comune per cercare di tutelare la correttezza e l'imparzialità delle operazioni svolte all'interno di ogni ufficio. Per i settori dei lavori pubblici e dell'amministrazione del distretto, che evidentemente erano considerati più a rischio in questo senso, la *vacatio* viene fissata a cinque anni e il periodo di carica è ridotto a un solo mese³⁴. Un'altra norma stabilisce che i consoli di giustizia al termine del loro incarico presentino una relazione dettagliata sul loro operato, che evidentemente veniva così sottoposto a una forma di sindacato³⁵. Questa disposizione indica come ormai si fosse affermato il principio secondo il quale è possibile controllare l'operato degli ufficiali comunali solo in presenza di resoconti scritti che testimonino le loro azioni: la scrittura diventa cioè strumento di controllo dell'operato dei funzionari. Per ricordare agli ufficiali i compiti cui erano tenuti e l'obbligo a svolgerli in maniera onesta, il podestà ordina che essi

³⁰ A Como ad esempio ancora nel 1281 vige lo statuto dei consoli di giustizia e dei negozianti, mentre a Siena esistevano il breve dei consoli del placito, il breve degli emendatori, il breve dei provveditori della Biccherna, il breve del camerlingo, il costituito delle due mercanzie (banchieri e speciali), il costituito dell'arte dei giudici e dei notai e nel 1250, in concomitanza con una risistemazione degli uffici comunali, tutti i brevi dei singoli uffici vennero riuniti in un unico libro. Cfr. *Liber statutorum Consulum Cumanorum Iusticie et Negociatorum*, a cura di A. CERRUTI, in *Historiae Patriae Monumenta* 16, *Leges Municipales* 2.1, Torino 1876, coll. 9-122. Per l'evoluzione della legislazione senese e lo stratificarsi dei vari corpi normativi resta fondamentale l'analisi di L. ZDEKAUER, *Dissertazione sugli statuti del comune di Siena fino alla redazione del 1262*, in *Il Costituito del Comune di Siena del 1262*, rist. anast. Bologna 1974, pp. XIII-CXV.

³¹ In alcuni casi gli *ordinamenta* sono formati da più capitoli, che costituiscono un nucleo ben identificabile all'interno degli statuti, ma altre volte è difficile stabilire quante delle norme che seguono il capitolo con il titolo che riporta la data e il nome del podestà, facessero effettivamente parte dell'*ordinamentum*. Talvolta infatti gli *ordinamenta* emanati da un podestà non riguardavano un unico argomento ed è quindi possibile che nella revisione dello statuto siano stati smembrati per distribuire le singole disposizioni in base all'ordine tematico seguito nello statuto. In questo modo però solo le norme relative al primo argomento trattato restano ancora distinguibili come *ordinamenta*, in quanto precedute dal titolo.

³² *Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1141 sgg., rr. 122-148.

³³ Per *vacatio* si intende il periodo che deve intercorrere fra un mandato e il successivo, nel caso in cui una stessa carica venga assunta più volte da una stessa persona.

³⁴ *Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1144, rr. 127-129.

³⁵ Op. cit., c. 1145, r. 131.

leggano il loro giuramento una volta al mese alla presenza della credenza³⁶: la forma scritta dei giuramenti degli ufficiali, che ne consente la rilettura regolare, conferisce loro un carattere di obbligatorietà e di durata nel tempo. Altre norme mirano a salvaguardare il denaro pubblico³⁷ e le scritture presenti nell'ufficio dei clavari al momento della cessazione del loro mandato³⁸ o ancora a garantire la giusta valutazione dei pegni accettati dai debitori³⁹ e l'equo pagamento dei servizi svolti per il comune⁴⁰. Con un avvicendamento così veloce di persone all'interno degli uffici, la redazione e la conservazione delle scritture contabili rappresenta l'unico modo per assicurare alla contabilità finanziaria una certa continuità, a prescindere dall'alternarsi dei funzionari. Infine si giunge a formulare un dispositivo esplicito di verifica, ordinando che ogni semestre sia eletta una commissione di esaminatori dei conti pubblici, composta di dodici uomini scelti per porta, che provveda a una relazione mensile dei conti dinanzi alla credenza⁴¹. Non solo la verifica avviene sulla base delle scritture prodotte negli uffici contabili, ma essa stessa produce una relazione scritta, che a sua volta può essere valutata alla presenza della credenza⁴².

Il secondo settore regolamentato dalle disposizioni fatte inserire nello statuto di Vercelli dal podestà milanese riguarda le ambasciate: nessuno può essere incaricato di svolgere ambasciate a nome del comune per più di due volte l'anno, salvo decisione contraria della credenza⁴³, e per ogni ambasciata non devono essere impiegati più di due ufficiali⁴⁴. Il podestà e i consoli di giustizia non possono recarsi a compiere ambasciate fuori dal distretto salvo quando si decida di pace o di guerra e per questioni riguardanti l'impero e la curia romana⁴⁵. Si regola l'ammontare delle indennità dovute agli ambasciatori per i servizi resi⁴⁶ e infine si ordina che le ambasciate siano redatte per scritto e che una copia di esse sia conservata presso il comune insieme al nome del messo⁴⁷. Quest'ultimo provvedimento risponde ancora una volta alla necessità di controllare l'attività svolta dagli ufficiali: le ambasciate vengono quindi redatte in due copie, una per gli ambasciatori e una per gli uffici del comune. Il nesso fra regolamentazione delle attività di governo e scrittura è diretto: la redazione in duplice copia permette di effettuare dei controlli fra le due redazioni e assicura che il comune risulti sempre in possesso di almeno una copia delle scritture che lo riguardano. Proprio questa prassi segna l'avvio di un meccanismo di duplicazione delle scritture e in particolare dei libri del comune che ha pieno sviluppo nei decenni successivi.

Gli ordinamenta di Bertramo di Lampugnano (1224).

Rubrica	Contenuto	Argomento
r. 122	Inizio degli <i>ordinamenta</i> di Bertramus de Lampugnano, approvati in credenza e inseriti negli statuti.	
r. 123	Fissazione della <i>vacatio</i> triennale per gli uffici di: podestà, giudice del podestà, console di giustizia.	- Vacatio
r. 124	Fissazione della <i>vacatio</i> quadriennale per consoli di giustizia, procuratori, <i>milites</i> di giustizia, pesatori di pane, riattatori delle strade, collettori e recettori del fodro, addetti	- Vacatio

³⁶ Op. cit., c. 1146, r. 138.

³⁷ Op. cit., c. 1145, rr. 133-135.

³⁸ Op. cit., c. 1145, r. 134.

³⁹ Op. cit., c. 1145, r. 136.

⁴⁰ Op. cit., cc. 1146-1147, rr. 139-141 e 144.

⁴¹ Op. cit., c. 1146, r. 137.

⁴² Sui dispositivi di verifica sull'operato dei clavari si veda oltre, paragrafo: "La contabilità: i libri delle entrate e delle uscite".

⁴³ *Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1144-1145, r. 130.

⁴⁴ Op. cit., c. 1147, r. 145.

⁴⁵ Op. cit., cc. 1147-1148, rr. 146-147.

⁴⁶ Op. cit., c. 1147, r. 144.

⁴⁷ Op. cit., c. 1147, r. 143: "... quod omnes ambaxate dentur ambaxatoribus in scriptis... et ipsis ambaxatis in scriptis redactis exemplum remaneat penes commune et nomina ambaxatorum".

	al pagamento dei servitori.	
r. 125	Divieto di anticipare lo stipendio agli ufficiali	- Stipendi
r. 126	Fissazione della <i>vacatio</i> triennale per <i>pedagerii</i> e castellani del ponte sul Po e di Saluggia.	- Vacatio
r. 127	Elezione mensile dei supervisori ai lavori pubblici	- Elezione
r. 128	Istituzione della <i>vacatio</i> quinquennale per i castellani (eccettuati quelli menzionati alla rubrica 126)	- Vacatio
r. 129	Istituzione della <i>vacatio</i> quinquennale per podestà dei borghi e dei luoghi del distretto, che devono essere eletti ogni anno.	- Vacatio - Elezione
r. 130	Nessuno può essere mandato a fare ambasciate per il comune più di due volte all'anno, salvo per volere della credenza.	- Ambasciate
r. 131	Al termine del loro incarico i consoli di giustizia devono presentare una relazione veritiera sul loro operato.	- Controllo dell'operato
r. 132	Gli ufficiali siano ritenuti indenni da qualsiasi accusa relativa al loro operato, che venga mossa dopo un anno dal termine della loro carica.	- Controllo sull'operato
r. 133	Il denaro pubblico trovato presso gli ufficiali deve essere usato per sanare il debito pubblico.	- Controllo sull'operato
r. 134	I clavari devono consegnare al loro successore tutto ciò che è in loro possesso al termine del loro mandato, comprese tutte le scritture relative all'ufficio.	- Controllo sull'operato
r. 135	Gli ufficiali devono restituire al comune i fondi in loro possesso entro un mese dalla fine del loro incarico.	- Controllo sull'operato
r. 136	Clavari e consoli di giustizia non possono accettare pegni e fideiussioni valutandole per più del loro valore.	- Controllo sull'operato
r. 137	Elezione di una commissione di dodici esaminatori dei conti del comune.	- Controllo sull'operato
r. 138	Gli ufficiali devono leggere in credenza ogni mese i loro giuramenti.	- Controllo sull'operato
r. 139	Gli stipendi degli ufficiali comunali devono essere pagati dal podestà, assistito dai clavari, dai procuratori e da dodici sapienti.	- Controllo sull'operato - Stipendi
r. 140	Salario dei servitori e gridatori del comune e delle società di S. Stefano e S. Eusebio.	- Stipendi
r. 141	Salario dei servitori e dei trombettieri che accompagnano il podestà o i <i>milites</i> del podestà in cavalcate o spedizioni di guerra.	- Stipendi
r. 142	Ammissione alla credenza di 28 membri delle società (14 della società di S. Stefano e 14 della società di S. Eusebio).	- Allargamento della Credenza
r. 143	Le ambasciate affidate ai messi devono essere redatte per scritto e copia di esse deve	- Ambasciate

	rimanere presso il comune a nome degli ambasciatori.	- Controllo sull'operato
r. 144	Indennità dovute agli ambasciatori e agli ufficiali che si recano nel distretto di Vercelli per conto del comune.	- Ambasciate
r. 145	Per ogni ambasciata devono essere impiegati non più di due ambasciatori, salvo per questioni relative all'impero o alla curia romana.	- Ambasciate
r. 146	I consoli di giustizia non possono recarsi fuori dal distretto per portare ambasciate.	- Ambasciate
r. 147	Il podestà non può recarsi fuori dall'episcopato per portare ambasciate, salvo in caso di questioni relative all'impero, alla curia romana o in cui si decida di pace e di guerra.	- Ambasciate
r. 148	Sanatoria riguardo alle ambasciate eseguite sino a quel giorno: gli ambasciatori che sono in possesso di qualcosa che avanzava dalle remunerazioni per le ambasciate svolte non sono tenuti a restituire nulla.	- Ambasciate

Gli *ordinamenta* fatti inserire nello statuto nel 1227 dal podestà Guglielmo Burro, riguardano l'obbligo di dichiarare i crediti nei propri consegnamenti, pena il decadimento dei relativi diritti⁴⁸. Si tratta quindi di un provvedimento volto a rendere più completi i consegnamenti dei cittadini, per assicurare che il pagamento del fodro avvenisse sull'intero ammontare delle rendite e in modo tale da garantire al comune una conoscenza particolareggiata della situazione finanziaria dei *cives*. Anche gli statuti emanati nel 1229 da *Iannonus de Andito* riguardano questioni politicamente rilevanti connesse con la scrittura. In primo luogo si disciplina la verbalizzazione integrale delle sedute del consiglio⁴⁹: la rilevanza politica dell'obbligo di trascrivere integralmente tutto quanto veniva discusso nella credenza è evidente, in quanto viene così introdotto un principio che assicura la possibilità di verificare che le sedute si siano svolte in modo corretto. In secondo luogo si dispone il recupero dei beni comuni, stabilendo fra l'altro che, prima di effettuare l'espropriazione, si provvedesse al rimborso delle migliorie effettuate sulle terre del comune da parte dei legittimi assegnatari. Per quanto riguarda questo secondo punto abbiamo degli esempi di applicazione pratica relativi al 1230: in quest'anno, per recuperare i beni del comune, vengono infatti redatti alcuni documenti, nei quali si notifica che gli affittuari si appellano agli statuti di *Iannonus de Andito* per farsi rimborsare le migliorie⁵⁰. All'interno di questi documenti viene ricopiata la norma statutaria in questione, in modo da rendere insindacabile il diritto degli affittuari ad essere rimborsati.

Gli *ordinamenta* del 1232 di Ugo Prealone non dovevano chiaramente rientrare nella redazione del 1229, ma essendo di soli tre anni successivi devono esservi stati aggiunti al momento della loro formulazione. Essi sono ancora una volta relativi all'organizzazione degli uffici finanziari del comune e prevedono l'introduzione di un meccanismo di controllo incrociato: un procuratore è

⁴⁸ Op. cit., c. 1158, r. 172.

⁴⁹ Op. cit., c. 1218, r. 336. Per le scritture prodotte in consiglio si veda oltre, paragrafo: "I libri del consiglio e le spinte popolari".

⁵⁰ *I Biscioni* cit., II/2, p. 17 sgg., docc. 243, 244, 246-253, 258, 259, 262, 264-266, 273, 274, 278, 279, 282: "Dicebat insuper quod si predictum sedimen amiteri deberi in eo tamen habere debeat solucionem usque ad dampnum et quantitatem rei empte, usque ad quantitatem melioramenti facti in hedificiis factis in ipso sedimine, et hoc ratione statuti Vercellarum facti tempore domini Iannoni de Andito Vercellensis potestatis et eciam racione statutorum vel additionum factarum super predictis statutis per statuterios seu emendatores statutorum novorum que posita fuerunt per iamdictum Iannonom, in quibus dicebat contineri quod debebat habere restitutionem expensarum factarum non solum de precio sed eciam de expensis factis in melioramento facto in hedificiis..."

affiancato al *canevarius* nelle operazioni di spesa e di riscossione per conto del comune e la registrazione delle entrate e delle uscite deve avvenire in due copie, redatte ciascuna da un funzionario⁵¹. Qui l'obbligo di scrivere entrate e uscite è rafforzato dalla redazione in duplice copia, che permette ulteriori controlli sulle operazioni finanziarie.

Possiamo quindi concludere che in generale gli *ordinamenta* dei podestà stabiliscono i fondamenti del funzionamento del comune, istituendo un nesso inscindibile fra regolamentazione delle attività di governo e produzione di scritture. Le basi del sistema documentario vercellese si devono in gran parte a queste disposizioni. Il fatto che la forma degli *ordinamenta* podestarili sia rimasta inalterata in uno statuto che ha subito una revisione e quindi una riorganizzazione del materiale, è indice della volontà di sottolineare la connotazione specifica di queste norme, che hanno origine da un mirato programma politico di alcuni podestà.

3. I libri del consiglio e le spinte "popolari"

L'attività dei consigli cittadini è fissata per scritto nei libri del consiglio⁵². A Vercelli, come a Milano, la registrazione delle sedute avveniva in modo integrale: non ci si limitava cioè a riportare le decisioni consiliari, ma erano comprese anche le discussioni sui singoli argomenti trattati⁵³. In questo modo i libri del consiglio riflettevano il concreto svolgersi delle sedute: la verbalizzazione infatti comprendeva la proposta del podestà, le discussioni (*consilia*), la votazione e infine l'ordine di redazione della delibera, che doveva poi essere letta e pubblicata all'interno del consiglio stesso⁵⁴. Sull'obbligo di trascrivere nel libro del consiglio tutto quanto veniva discusso durante le sedute della credenza insistono numerose norme statutarie vercellesi: abbiamo già visto come gli *ordinamenta* emanati dal podestà *Iannonus de Andito* nel 1229 stabiliscano che ogni questione dibattuta all'interno della credenza debba essere scritta dai dodici sapienti. Una volta trascritte le proposte, si doveva procedere a statuire o a confermare quanto scritto, secondo l'arbitrio del consiglio stesso:

Cumque demum universis de credencia in concordia devenissent ut quecumque ibi relata fuerant sive dicta fererentur in manibus XII sapientum qui ea et alia quecumque sibi porrigerentur in scriptis reddigerent; et redacta statuenda et firmanda discrimini credencie ducerentur...⁵⁵.

L'insistenza sulla verbalizzazione di ogni singolo evento che concerne l'attività pubblica della credenza è da porre in relazione con l'allargamento del consiglio cittadino a elementi popolari: a Vercelli il primo passo in questo senso avviene nel 1224 con l'ammissione alla credenza di quattordici membri della società di S. Stefano e di altrettanti di quella di S. Eusebio⁵⁶.

Le società di S. Stefano e di S. Eusebio hanno simili finalità, in quanto entrambe costituiscono strutture rappresentative e canali di partecipazione al governo cittadino per una sezione della società, ma si differenziano per l'origine sociale dei loro membri. Da quanto emerge dagli studi di

⁵¹ *Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1226-1228, r. 358. Per questo meccanismo di controllo si veda oltre, paragrafo: "La contabilità: il libro delle entrate e delle uscite".

⁵² Sulle scritture derivanti dall'attività dei consigli cittadini si veda: P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, pp. 159-166.

⁵³ Si vedano i pochi atti milanesi del 1228: *Gli atti del comune di Milano I* cit., pp. 300-303, doc. 200; p. 305, doc. 202; pp. 314-315, doc. 209; pp. 315-316, doc. 210; pp. 316-317, doc. 211; pp. 317-318, doc. 212.

⁵⁴ Per quanto riguarda i compiti dei notai addetti ai consigli e le modalità di annotazione dei diversi momenti delle sedute si vedano: TORELLI, *Studi e ricerche* cit., pp. 161-171 e in particolare pp. 164-167 e CAMMAROSANO, *Italia medievale* cit., p. 164.

⁵⁵ *Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1218, r. 336.

⁵⁶ *Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1147, r. 142: "Statutum est quod potestas infra quindecim dies adiungat vel adiungi faciat vigintiocto credenciariorum in credencia scilicet XIII de societate Sancti Eusebi et alios XIII de societate Sancti Stephani. Millesimo ducentesimo quadragesimo secundo. Et quod sit ad voluntatem credencie de ipsis addendis vel non addendis ad quam credenciam vocentur paratici..." A questo proposito si vedano anche F. PANERO, *Particolarismo ed esigenze comunitarie nella politica territoriale del comune di Vercelli (secoli XII-XIII)*, in *Vercelli nel secolo XIII* (Atti del primo congresso storico vercellese, Vercelli 2-3 ottobre 1982), Vercelli 1984, pp. 227-262 e A. DEGRANDI, *Artigiani nel Vercellese dei secoli XII e XIII*, Pisa 1996.

Andrea Degrandi, mentre la società di S. Stefano (1169), nata - sembra - da una organizzazione rionale che ben presto si carica di precisi obiettivi politici, era composta prevalentemente da famiglie del mondo dei mestieri e si caratterizza pertanto come società popolare, la società di S. Eusebio (1209) raccoglie invece fra le sue fila membri dell'aristocrazia militare cittadina e molte delle famiglie che ne fanno parte vantano tradizioni consolari (esprimendo consoli tanto nel comune quanto nella società di S. Stefano). La società di S. Stefano rappresenta pertanto l'unica possibilità di accesso al governo per le famiglie dei mestieri, mentre per alcune categorie (nobiltà minore, giudici, notai, mercanti e prestatori, proprietari di immobili) entrambe le società possono tradursi in uno strumento di affermazione. Nel 1238 compaiono a Vercelli i Paratici (corporazioni di mestiere), che iniziano una scalata alla partecipazione al consiglio cittadino, che culmina con l'ammissione stabile di 200 di essi. Questa organizzazione dapprima si affianca alle altre *societates* e, in un secondo momento, confluisce nella società di S. Stefano⁵⁷.

La norma statutaria che sancisce l'ingresso dei membri delle *societates* nel consiglio fa parte degli *ordinamenta* emanati da Bertramo di Lampugnano (1224): la sua attività in Vercelli aveva dunque portato ad una svolta non solo dal punto di vista documentario e dell'organizzazione degli uffici, ma anche dal punto di vista istituzionale, consentendo cioè alle forze di impronta popolare di affiancare in qualche modo l'apparato di governo del comune. E' probabile che proprio questa prima apertura in senso popolare sia all'origine di quelle riforme in campo documentario che, in linea con quanto veniva rivendicato dal Popolo, tendevano ad introdurre progressivamente sistemi di verifica nell'operato degli organi comunali e quindi miravano a una maggior trasparenza nella gestione della cosa pubblica. Secondo Artifoni il secondo passo nella direzione di un allargamento della base politica del consiglio cittadino si consuma nel 1236⁵⁸: una norma statutaria non datata decreta infatti che i Paratici devono essere presenti in credenza ogni qualvolta si discuta di pace e di guerra, di imposizione di fodro e mutuo, della necessità di fare un estimo o di spese del comune, tutte pratiche che richiedevano un uso estensivo della scrittura in forma di libro⁵⁹. La svolta decisiva si ha tuttavia nel 1243, quando il numero dei consiglieri viene allargato mediante l'ammissione di 200 membri dei paratici⁶⁰.

L'evoluzione e l'affermazione delle organizzazioni popolari viene quindi a coincidere con un incremento della produzione delle scritture pubbliche comunali, le quali proprio sotto tale stimolo assumono una maggior sistematicità e una articolazione sempre più complessa⁶¹. Ciò permette anche lo sviluppo di rapporti dinamici fra libri comunali diversi. Molti *ordinamenta* podestarili ad esempio, così come molte rubriche politiche presenti nello statuto di Vercelli, mantengono la forma dei verbali delle sedute della credenza così come si leggevano nei libri del consiglio. E' perciò opportuno occuparsi dei meccanismi di circolazione che si instaurano fra i due libri. Tutte le aggiunte e le modifiche che erano apportate agli statuti avevano origine in consiglio. In questa sede erano discusse e messe a punto le nuove proposte di legge e quando esse si dimostravano di interesse generale per il funzionamento del comune o quando erano provviste di un particolare

⁵⁷ Per le *societates* vercellesi e l'affermazione delle forze di stampo popolare in seno al comune cfr. DEGRANDI, *Artigiani nel Vercellese* cit., pp. 57-69; a differenza di Degrandi, Panero considera entrambe le società come "popolari": F. PANERO, *Istituzioni e società a Vercelli dalle origini del comune alla costituzione dello studio (1228)*, in *L'università di Vercelli nel Medioevo* (Atti del secondo Congresso Storico Vercellese, 23-25 ottobre 1992), Vercelli 1994, pp. 71-157; ID., *Particolarismo ed esigenze comunitarie* cit.

⁵⁸ E. ARTIFONI, *Itinerari di potere e configurazioni istituzionali a Vercelli nel secolo XIII*, in *Vercelli nel secolo XIII* cit., pp. 263-277; Cfr. *Statuta Communis Vercellarum* cit. c. 1252, rr. 421 e 422. Anche Panero colloca in questa data l'allargamento del consiglio ai 200 paratici: cfr. PANERO, *Particolarismo ed esigenze comunitarie* cit. A sostegno di questa tesi si vedano ancora V. MANDELLI, *Il comune di Vercelli nel medio evo. Studi storici*, I, Vercelli 1858, p. 186 sg.; R. ORDANO, *Storia di Vercelli*, Vercelli 1982, p. 134.

⁵⁹ *Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1252, rr. 421: "Si potestas... fecerit consilium de pace vel guerra facienda, vel fodro vel mutuo equis imponendis, vel estimo faciendo, vel de avere communis dando... teneantur vocare ad illud consilium paraticos..."

⁶⁰ *Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1298, doc. 21. Sull'allargamento della partecipazione politica e sulle connessioni di tali innovazioni con le scelte di politica estera di questi anni si veda: C. D. FONSECA, *Ricerche sulla famiglia dei Bicchieri e la società vercellese dei secoli XII e XIII*, in "Contributi dell'Istituto di Storia Medioevale dell'Università Cattolica di Milano", I (1968), pp. 207-262. In particolare cfr. pp. 235-243.

⁶¹ Anche Paolo Cammarosano sottolinea come la produzione di registri consiliari sia in genere più ricca nei comuni con una struttura popolare più accentuata. Cfr. CAMMAROSANO, *Italia medievale* cit., p. 140.

significato politico, si decretava il loro inserimento nel libro degli statuti. Alcune disposizioni contenute nei libri dei consigli contenevano quindi la clausola di inserimento nello statuto e, anche quando vi venivano materialmente scritte, spesso continuano a conservare la fisionomia di verbali di sedute della credenza: vi si trova infatti la notizia dell'apertura della seduta da parte del podestà, corredata dalla data, l'enunciazione dell'ordine del giorno, con le eventuali petizioni presentate, la proposta seguita dalla notizia della votazione e infine il testo definitivo della delibera. Talvolta è conservato anche l'ordine di inserimento della riformazione nello statuto:

Statutum est de voluntate consilii sive credencie coadunate in palatio communis Vercellarum ad sonum campane more solito per dominum Petrum Carbonem rectorem civitatis Vercellarum ut in statuto communis Vercellarum ponatur et scribatur...⁶².

Nello statuto di Vercelli abbiamo molti esempi di questa prassi che viene seguita lungo tutto il periodo di formazione della legislazione statutaria.

Possiamo riprendere a titolo d'esempio la disposizione del 1229 fatta emanare per volontà di *Iannonus de Andito*: in questo statuto viene riprodotto il testo della seduta della credenza con tutti i passaggi che la compongono ed è addirittura possibile rintracciare la formula con la quale probabilmente il podestà apriva la discussione:

... Cum dominus Ianonus de Andito... proposuit ut quicumque dicere vellet de qualicumque utilitate communis diceret et proponeret quia paratus erat audire...⁶³.

La prassi di riportare nello statuto il verbale della seduta della credenza che ha dato origine alla disposizione o almeno di citare l'intervento del consiglio nel perfezionamento della legge è particolarmente evidente nei documenti aggiunti al fondo del codice dello statuto, che sono stati pubblicati con il nome di "Statuta et documenta nova"⁶⁴ e che sono capitoli aggiunti allo statuto stesso dal 1241 in poi. Non solo in sette di questi capitoli viene riportata integralmente la seduta della credenza, con le *propositiones* e le *dispositiones*⁶⁵, ma nella maggior parte degli *statuta nova* viene dichiarata esplicitamente la loro origine "consiliare", conservando la data, il nome del podestà sotto il quale sono stati emanati e la notizia della convocazione del consiglio nella forma: "Convocata credencia... communis Vercellarum... ad sonum campane et per preconum voces more solito..."⁶⁶ oppure più semplicemente con la dicitura "de voluntate consilii sive credencie"⁶⁷. Questa prassi particolarmente concentrata nei capitoli aggiunti allo statuto non stupisce se si pensa che proprio questi documenti sono strettamente legati allo svolgersi concreto della vita politica cittadina. Essi infatti riflettono la tormentata storia politica del comune negli anni Quaranta e in particolare l'avvicinarsi delle parti politiche al governo della città, subendo continui rimaneggiamenti attraverso aggiunte e cancellature decise durante l'attività quotidiana del consiglio. Nello statuto di Vercelli è possibile quindi individuare una correlazione fra il contenuto delle norme e la forma che queste stesse assumono: una disposizione riguardante un argomento molto specifico e legato alle vicende politiche in corso nella città mantiene più spesso i segni della propria origine, mentre una norma più "astratta", riguardante il funzionamento generale del comune al di là delle singole occasioni contingenti, viene normalmente formulata in modo da apparire come una vera e propria "legge", della quale è difficile cogliere l'*iter* di formazione.

⁶² *Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1272-1273, doc. 4.

⁶³ Op. cit., c. 1218, r. 336.

⁶⁴ Si veda l'analisi dell'appendice documentaria dello statuto svolta da KOCH, *Die Statutengesetzgebung der Kommune Vercelli* cit., p. 132 sgg.

⁶⁵ *Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1275 sgg., doc. 6; c. 1278 sgg., doc. 8; cc. 1291-98, doc. 19; c. 1300 sgg., doc. 25; c. 1315 sgg., doc. 27; c. 1358 sgg., doc. 79; c. 1369, doc. 84.

⁶⁶ Op. cit., c. 1270, doc. 2; c. 1273, doc. 4; cc. 1276-1278, docc. 6-8; c. 1281 sgg., docc. 10-11; c. 1291, doc. 19; c. 1321 sgg., doc. 28; c. 1344, doc. 69; c. 1372, doc. 88.

⁶⁷ Op. cit., c. 1272, doc. 4; c. 1284, doc. 12; c. 1298, docc. 20-21; c. 1300 sgg., doc. 25-26; c. 1333, doc. 52; c. 1345, doc. 70; c. 1349, doc. 73; c. 1354 sgg., doc. 76-78; c. 1360 sgg., doc. 80-82; c. 1367, doc. 83; c. 1370, doc. 85.

4. I libri giudiziari

Anche in ambito giudiziario intorno agli anni Venti-Trenta del Duecento la scrittura in registro acquista un valore fondante a causa del carattere naturalmente pubblico del libro e del valore probatorio che ne deriva per tutti i procedimenti che vi trovano spazio. Rispetto all'evoluzione che si nota per gli altri settori si riscontra però una variazione: in ambito giudiziario non troviamo infatti un libro cardine come avviene ad esempio per il libro delle entrate e delle uscite nel settore contabile. I singoli atti che derivano dalle diverse fasi procedurali del processo (accusa/inquisizione, citazione/precetti, *intentiones*, *positiones*, confessione, bando, condanna/assoluzione) non sono infatti scritte in maniera continuativa su un unico libro, ma si registrano su libri differenti (libri delle liti, delle testimonianze, delle sentenze, dei bandi)⁶⁸.

Torelli, nota che la prassi di tenere dei registri giudiziari comunali deve certamente avere ricevuto un forte impulso dall'influsso del diritto canonico e in particolare da una disposizione del IV Concilio Lateranense (1215)⁶⁹, che obbligava il giudice a farsi affiancare da un notaio che mettesse per scritto tutti gli atti relativi al processo⁷⁰. verifica in questo modo il passaggio dal principio privato, secondo il quale le parti provvedevano ai propri interessi e quindi anche alla redazione scritta degli atti processuali, al principio pubblico, per cui il comune si preoccupa di tutelare gli interessi propri e dei *cives* registrando le scritture processuali, per mezzo dei notai dei giudici⁷¹. Maria Franca Baroni, a sostegno della tesi dell'influenza esercitata dal IV Concilio Lateranense, fa notare come nel *Liber consuetudinum* di Milano, successivo di un solo anno alle disposizioni del Concilio, si trovino ben 43 paragrafi dedicati alle cause civili e alla scrittura dei relativi atti⁷². Thomas Behrmann invece privilegia gli aspetti tecnico-procedurali. Analizzando la situazione lombarda e in particolare quella milanese, mette in luce come un fattore fondamentale di stimolo per la produzione di scritti legati al procedimento giudiziario sia la tendenza a prolungare la durata della procedura. Il protrarsi nel tempo della causa rende inevitabile una documentazione scritta più accurata dei singoli stadi del procedimento. Attraverso la registrazione nei libri comunali dell'accusa, delle costituzioni in giudizio, delle interrogazioni dei testi e delle dichiarazioni delle parti si assicurano continuità e legalità al giudizio, anche quando questo si protrae molto nel tempo. Questo tipo di evoluzione si osserva a partire dai primi decenni del XIII secolo, per svilupparsi lungo tutto il secolo⁷³.

A Vercelli, in base a quanto contenuto in una norma dello statuto del 1232, ciascun console di giustizia teneva presso di sé un libro apposito nel quale si registravano le contestazioni delle liti⁷⁴. Questo momento è fondamentale all'interno del processo civile, in quanto rappresenta l'inizio vero e proprio del procedimento giudiziario, mediante l'accettazione del processo da parte dell'accusato⁷⁵. I libri inoltre dovevano essere presenti nel momento in cui si emanava la sentenza, in modo che non vi fosse possibilità di frode.

Molto utili allo studio delle scritture giudiziarie si rivelano quelle norme statutarie che regolano le retribuzioni dei notai per la redazione dei diversi atti. Proprio da due disposizioni non datate di

⁶⁸ Lo stesso avviene ad esempio a Perugia: cfr. M. VALLERANI, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia 1991, p. 20 sgg.

⁶⁹ Cfr. TORELLI, *Studi e ricerche* cit., p. 209.

⁷⁰ *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum*, a cura di A. GARCIA Y GARCIA, Città del Vaticano 1981 (*Monumenta Iuris Canonici, Series A: Corpus Glossatorum* 2), p. 80, cap. 38: "De scribendis actis ut probari possint... Statuimus ut tam in ordinario iudicio quam extraordinario iudex sempre adhibeat aut publicam, si potest habere, personam aut duos viros idoneos, qui fideliter universa iudicii acta conscribant..., ita quod originalia penes scriptores remaneant; ut, si super processu iudicis fuerit suborta contentio, per haec possit veritas declarari: hoc adhibitio moderamine quatenus sic honestis et discretis deferatur iudicibus, quod per improvidos et iniquos innocentium iustitia non laedatur..."

⁷¹ A questo proposito si vedano: TORELLI, *Studi e ricerche* cit., p. 209 e M. F. BARONI, *La registrazione negli uffici del comune di Milano nel secolo XIII*, in "Studi di storia medievale e di diplomatica", 1 (1976), pp. 51-68, p. 63 sg.

⁷² BARONI, *La registrazione* cit., p. 64.

⁷³ T. BEHRMANN, *Von der Sentenz zur Akte. Beobachtungen zur Entwicklung des Prozeßschriftgutes in Mailand*, in *Kommunales Schriftgut* cit., pp. 71- 90.

⁷⁴ Per tutti gli scritti relativi ai procedimenti giudiziari qui citati si veda la tabella "prime attestazioni di libri giudiziari a Vercelli", in appendice.

⁷⁵ Lo statuto precisa che in questi libri si dovevano registrare le questioni per le quali avveniva la contestazione, la cifra per la quale si contestava e le persone fra le quali si verificava la lite.

questo genere veniamo a sapere che a Vercelli le confessioni, le testimonianze, le imposizioni di termini e le *positiones* erano registrate nei *libri comunis*. E' difficile stabilire se si tratti di libri specifici, dedicati ciascuno a un singolo momento processuale, o di un generico libro giudiziario, nel quale trovavano posto tutti gli atti relativi ai procedimenti. Certamente per le sentenze esisteva un libro apposito: una norma statutaria dispone infatti che dovevano essere registrate per scritto, tranne nei casi di sentenze pronunciate per confessione del reo o relative a piccole cause, per le quali non fossero stati presentati né testimoni, né prove documentarie. Soltanto nel 1294 è attestato con certezza un "liber sententiarum", ripartito in assoluzioni e condanne⁷⁶.

L'interesse del comune a raccogliere in un libro tutte le sentenze emesse dalle autorità giudiziarie non è soltanto di ordine giuridico, ma anche di tipo finanziario. Le condanne dovevano infatti necessariamente pervenire anche agli uffici incaricati di riscuotere le multe e i bandi decisi in giudizio: a questo scopo confluivano nei libri che contenevano tutte le somme che dovevano essere riscosse dal comune, vale a dire nei libri di bandi, dazi e condanne⁷⁷.

Negli anni Venti a Vercelli è molto frequente la menzione dei *libri bannorum* o *bannitorum*, cioè di libri contenenti esclusivamente bandi, che venivano cancellati via via che avvenivano i pagamenti⁷⁸. Non è raro tuttavia incontrare, anche contemporaneamente, dei libri misti, nei quali si registravano insieme fodri, bandi e condanne, ovvero i diversi tipi di riscossioni che erano di competenza degli uffici finanziari. Alcune norme non datate, presenti nello statuto del 1241, menzionano sia libri nei quali sono contenute la somme da riscuotere a qualsiasi titolo, sia i *libri bannitorum*: ciò implica una prassi di doppia registrazione dei bandi giudiziari tanto in libri appositi, quanto in libri generici di esazioni. I primi avevano un carattere più prettamente politico-giudiziario: non dimentichiamo infatti che molti bandi avevano una matrice politica e formalizzavano l'esclusione dalla città di parti o di persone considerate politicamente pericolose⁷⁹. I libri che contenevano vari tipi di somme da incassare servivano invece da base per le riscossioni. A partire dal 1221 i libri di banditi costituivano delle serie continuative ed erano identificati con il nome del podestà in carica.

Molto significativa è un'altra norma statutaria, probabilmente del 1235, in cui il podestà si impegna a mantenere in bando tutti coloro che vi erano stati posti dai consoli della società popolare di S. Stefano e a fare aggiungere i bandi emanati dalla società nel libro dei banditi del comune. Ancora una volta siamo di fronte a un momento di affermazione del ruolo politico e istituzionale delle organizzazioni popolari all'interno del comune: la società di S. Stefano emanava infatti propri bandi, molto probabilmente di natura politica, che venivano equiparati a quelli emessi dal comune.

In relazione ai bandi possiamo quindi individuare due evoluzioni. In primo luogo i bandi vengono distinti dalle recezioni di altra natura, formando quindi libri specifici di bandi e condanne. In secondo luogo accanto ai bandi emessi dalle autorità giudiziarie comunali troviamo i bandi emessi dalla società di S. Stefano, che sono riconosciuti dal comune e inseriti nei propri libri di bandi.

⁷⁶ *Documenti dell'archivio comunale di Vercelli relativi ad Ivrea*, a cura di G. C. COLOMBO Pinerolo 1901 (Biblioteca della società storica subalpina, VIII), pp. 286-287, doc. 164.

⁷⁷ Il Torelli ipotizza un collegamento fra la presenza di uffici speciali incaricati dei bandi e l'emanazione dei bandi da parte di autorità diverse da quella giudiziaria: dove infatti, come a Parma, Cremona e Mantova, soltanto le autorità giudiziarie possono infliggere bandi, essi vengono scritti nei libri dei banditi direttamente dai *notarii malefictorum*, mentre nei comuni nei quali i bandi possono provenire da autorità diverse, come a Bologna, Vicenza e Brescia, i libri dei banditi vengono redatti in un ufficio apposito, sulla base di una nota dell'ufficio che ha inflitto il bando. Cfr. TORELLI, *Studi e ricerche* cit., pp. 257-261.

⁷⁸ Per le scritture relative ai bandi si veda la tabella "prime attestazioni di libri di bandi e condanne a Vercelli", in appendice. Nei libri di banditi erano indicati: nome del condannato, motivo della condanna, notizia della citazione dinanzi al podestà, ammontare della condanna, data topica, elenco dei testi.

⁷⁹ Per il significato politico dei bandi si vedano: G. MILANI, *Il governo delle liste nel comune di Bologna. Premesse e genesi di un libro di proscrizione duecentesco*, in "Rivista storica italiana", CVIII (1996), pp. 149-229; ID., *Dalla ritorsione al controllo. Elaborazione e applicazione del programma antighibellino a Bologna alla fine del Duecento*, in "Quaderni storici", 94 (1997), pp. 43-74.

5. La contabilità: i libri delle entrate e delle uscite

Basandoci su quanto avviene in altre città padane, come ad esempio a Piacenza⁸⁰, e tenendo presente l'analisi svolta in questo ambito da Claudia Becker⁸¹, possiamo presupporre anche per le città piemontesi una fase iniziale nella quale la tenuta della contabilità doveva essere affidata all'iniziativa personale del tesoriere del comune; questi provvedeva ad annotare le entrate e le uscite, per disporre poi di queste note nel suo periodico resoconto orale davanti al consiglio cittadino. Il comune in questo caso non si assumeva ancora una funzione precisa di controllo sulla contabilità, mantenendo invece un semplice compito di approvazione. Del resto lo stesso tesoriere era in genere ritenuto responsabile di eventuali ammanchi, ed era quindi nel suo interesse escogitare un metodo di registrazione che gli facilitasse una corretta gestione della contabilità⁸². E' soltanto in una seconda fase, fra gli anni Venti e gli anni Trenta del XIII secolo, che la contabilità assume forme più stabili e soggette a verifiche, fondate anch'esse sulla forma scritta. Proprio in questi decenni compaiono infatti negli statuti cittadini norme che regolano la tenuta dei libri contabili e che istituiscono organi di controllo. Questa seconda fase della contabilità comunale va messa in relazione con il progressivo affermarsi del Popolo all'interno degli organi cittadini. La partecipazione alla gestione delle finanze comunali e la tutela della trasparenza delle operazioni finanziarie erano infatti fra le principali rivendicazioni popolari. Era perciò necessario che la scrittura delle entrate e delle uscite fosse assicurata e regolamentata e che si organizzasse un metodo di verifica continuativa sull'operato degli uffici contabili, per mezzo di commissioni esterne di controllo⁸³. Esiste quindi una connessione diretta fra affermazione del Popolo e sviluppo dell'amministrazione finanziaria, ma a questo proposito Claudia Becker opera una distinzione, resa d'obbligo dal confronto delle diverse situazioni dei comuni da lei esaminati: se infatti nei piccoli comuni la contabilità ordinata ha inizio solo con l'affermarsi del Popolo, nei comuni più grandi essa esiste già in precedenza, ma solo con l'avvento del Popolo viene sistematizzata e controllata⁸⁴.

La fase dell'introduzione dei sistemi di controllo sulla contabilità è ben documentata da alcune norme statutarie vercellesi degli anni Venti-Trenta del secolo XIII⁸⁵. Uno statuto, appartenente al gruppo di ordinamenti podestarili di Bertramo di Lampugnano (1224), prevede che ogni sei mesi siano eletti dodici uomini *legales* per porta, perché assistano al rendiconto delle entrate e delle uscite. I clavari all'inizio di ogni mese devono leggere alla presenza della credenza le somme delle entrate e delle uscite e la commissione di controllo deve conservare una copia di questi conti mensili. Lo stesso procedimento di controllo generale dei conti del comune deve avvenire anche al termine di ogni semestre e al termine di ogni anno. Nel 1224 a Vercelli si assiste dunque all'istituzione di un dispositivo di controllo della contabilità comunale - e quindi dell'operato dei clavari - per mezzo di una commissione esterna. E' evidente che la prassi di scrittura della contabilità comunale doveva avere ormai raggiunto una forma ben definita e soprattutto doveva avvenire in modo regolare. La volontà di assicurare la continuità nella registrazione della

⁸⁰ Per Piacenza sono stati conservati due documenti contabili della fine del XII secolo, che sono stati pubblicati e studiati in: P. CASTIGNOLI, P. RACINE, *Due documenti contabili del comune di Piacenza nel periodo della Lega lombarda (1170-1179)*, in "Studi di storia medievale e di diplomatica", 3 (1978), pp.35-93.

⁸¹ C. Becker ha condotto uno studio sullo sviluppo della contabilità comunale, centrato sul caso di Chiavenna, ma corredato da comparazioni con Piacenza, Siena, Genova, Bologna, Milano e Vercelli: C. BECKER, *Beiträge zur Kommunalen Büchführung und Rechnungslegung*, in *Kommunales Schriftgut* cit., pp. 117-148.

⁸² Se esaminiamo i due documenti contabili piacentini del secolo XII editi da Piero Castignoli e Pierre Racine, si può notare che, rispetto al documento del 1170, quello del 1179 presenta una suddivisione interna per mesi, delle *summe* parziali al termine di ogni rubrica, oltre che alla fine di ogni mese, e si intravede anche uno sforzo di suddivisione delle spese in tre gruppi: spese per missioni diplomatiche (bisogna ricordare infatti che siamo negli anni di febbrile attività diplomatica all'interno della Lega), spese di gestione del comune e spese connesse con il pagamento degli ufficiali comunali. E' quindi possibile intravedere un'evoluzione nelle tecniche contabili dal primo al secondo documento, ma in entrambi non compare ancora nessuna forma di controllo esercitata da persone diverse dal tesoriere: CASTIGNOLI, RACINE, *Due documenti contabili* cit.

⁸³ Sull'influenza del Popolo sullo sviluppo dell'amministrazione contabile e finanziaria comunale si veda: BECKER, *Beiträge zur Kommunalen Büchführung* cit., pp. 131-141.

⁸⁴ Op. cit., p. 141.

⁸⁵ Per tutti i documenti citati in questo paragrafo, dove non sia indicato altrimenti, si veda la tabella: scritture contabili, in appendice.

contabilità, nonostante il continuo avvicinarsi dei funzionari, emerge da un altro ordinamento podestarile del 1224 che obbliga i *canevarii* a consegnare tutte le scritture in loro possesso al clavario, il quale deve trasmetterle ai loro successori.

Oltre all'istituzione di commissioni di verifica esterne agli uffici contabili le norme statutarie prevedono anche sistemi di controllo interni, mediante l'azione incrociata di più funzionari: è questo il caso della norma vercellese del 1232, che, affiancando all'interno dello stesso ufficio due funzionari, il *canevarius* e il *procurator*, stabilisce che tutto quanto ricevuto o speso dal *canevarius* deve essere scritto tanto nel libro del canevario quanto in quello del procuratore. Ogni operazione di esazione e di pagamento deve inoltre avvenire alla presenza di entrambi gli ufficiali, che quindi si controllavano reciprocamente. In quest'occasione si introduce un meccanismo particolare, secondo il quale ogni volta che si procede ad affiancare due ufficiali all'interno dello stesso ufficio si assiste anche alla moltiplicazione dei libri prodotti. Le attività svolte dagli uffici finanziari sono quindi ormai sottoposte a tre tipi di verifica: controllo da parte di commissioni esterne, controllo reciproco fra due ufficiali affiancati negli stessi compiti e controllo mediante confronto di coppie di libri prodotte in parallelo.

Negli anni Venti-Trenta del Duecento si giunge quindi ad elaborare un sistema contabile compiuto, ruotante intorno ai libri delle entrate e delle uscite e sottoposto a meccanismi di verifica interni ed esterni all'ufficio.

6. Il sistema fiscale: fodro ed estimo

Come si è già rilevato a proposito della contabilità, anche per quanto riguarda il sistema fiscale un grosso impulso alla chiarificazione dei metodi adottati per riscuotere i tributi venne dalle insistenti rivendicazioni della parte popolare. Prima di iniziare a descrivere le modalità di funzionamento del sistema fiscale e dell'estimo dei patrimoni, che ne rappresenta lo strumento più innovativo, è opportuno premettere che, come sottolinea Alberto Grohmann, all'interno del sistema tributario comunale, i gettiti ricavati dalle imposte indirette sopravanzano ancora per lungo tempo quelli relativi alle imposte dirette, siano esse personali o reali⁸⁶. Il sistema fiscale dei comuni cittadini si

⁸⁶ A. GROHMANN, *L'imposizione diretta nei comuni dell'Italia centrale nel XIII secolo. La Libra di Perugia del 1285*, Perugia 1986, p.7, ed ora in *Le scritture del comune* cit., pp. 141-154, secondo l'autore soltanto nel XV secolo si giungerà a una sostanziale affermazione dell'imposizione diretta a scapito di quella indiretta. D. HERLIHY, *Direct and indirect Taxation in Tuscan Urban Finance, ca. 1200-1400*, in *Finances et comptabilité urbaines du XIIIe au XIVE siècle* (Actes du Colloque International), Bankenberge 1962, pp. 385-405, ed ora in Id., *Cities and Society in Medieval Italy*, London 1980, riafferma invece il peso che le imposte dirette avevano nell'economia dei comuni cittadini italiani. Per una panoramica storiografica su tutta la questione si veda A. GROHMANN, *Le fonti censuarie medievali: bilancio storiografico e problemi di metodo*, in *Le fonti censuarie e catastali tra tarda romanità e basso medioevo (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, San Marino)*, a cura di A. GROHMANN, San Marino 1996, pp. 14-53. Recentemente il problema è stato affrontato anche da Patrizia Mainoni, la quale critica la "preponderanza storiografica" attribuita all'estimo a discapito delle altre forme di tassazione quali le imposte dirette personali (per "bocche" o per "teste"), le imposte indirette (dazi e gabelle) e l'impostazione del debito pubblico (prestiti volontari e obbligatori): P. MAINONI, *Finanza pubblica e fiscalità nell'Italia centro-settentrionale fra XIII e XV secolo*, in "Studi Storici", 40 (apr-giu 1999), pp. 449-470. Gli studi di Patrizia Mainoni sono infatti rivolti ad indagare la fiscalità di alcune città nel periodo compreso fra la tarda età comunale e la signoria, tenendo conto dei molteplici fattori che compongono le entrate pubbliche. Particolare attenzione ha rivolto allo studio della gabella del sale, che a Bergamo arriva a sostituire il fodro, grazie all'imposizione dell'acquisto obbligatorio del sale alle famiglie e alla contemporanea trasformazione del fodro in prestito forzoso. Tuttavia la gabella del sale diventa di fatto una forma di imposizione diretta, perché la quantità di sale che ciascun capofamiglia era obbligato ad acquistare era calcolata in base all'estimo dei patrimoni: Id., *Le radici della discordia. Ricerche sulla fiscalità a Bergamo tra XIII e XV secolo*. Milano, 1997, in particolare per la *gabella salis* si vedano pp. 38-39, 42-51; Id., *Economia e politica nella Lombardia medievale. Da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo*, Cavallermaggiore 1994; Id., *Le entrate pubbliche nell'ultima età comunale: tre esempi a confronto (Chiavenna, Bergamo, Cremona)*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale fra XIII e XV secolo* (Atti del seminario di Studi dell'Università degli studi di Milano, 26 novembre 1998), in corso di stampa. La fiscalità del comune di Trieste, fra fine XIII e inizio XIV secolo, è stata recentemente studiata da Annamaria Conti: anche in questo caso nei bilanci del comune si osserva una netta supremazia dei tributi derivanti dai dazi su quelli ricavati dall'imposizione di imposte dirette, in genere di natura straordinaria. A queste entrate si affiancavano poi quelle derivanti da tasse d'ufficio (per procedimenti giudiziari, diritti di cancelleria, diritti di peso e misura), dalle pene pecuniarie e dalle entrate patrimoniali: A. CONTI, *Le finanze del comune di Trieste 1295-1369*, Trieste 1999, pp. 57-82.

basava infatti sull'integrazione di metodi diversi (imposizione diretta personale o reale, indiretta, debito pubblico) la cui applicazione dipendeva spesso dalla congiuntura politica in atto⁸⁷.

Intorno agli anni Venti-Trenta l'imposta diretta da saltuaria diventa ordinaria e il sistema fiscale si organizza intorno al libro dell'estimo dei patrimoni. Vediamo brevemente qual è il percorso evolutivo che porta a questo assetto. Il sistema di ripartizione delle imposte dirette era inizialmente piuttosto iniquo, in quanto, basandosi sul focatico, cioè su un'imposta di tipo personale, poneva sullo stesso piano i grandi proprietari terrieri e i piccoli contadini, favorendo quindi vistosamente i primi. Era pertanto necessario porre rimedio a questa situazione distribuendo il carico fiscale in base alle reali disponibilità di redditi e patrimoni dei singoli. Ben presto dunque il fodro inizia ad essere riscosso in misura proporzionale ai beni. Già nella seconda metà del XII secolo abbiamo notizia della riscossione del fodro *pro libra*, come ad esempio accade a Vercelli nel 1179⁸⁸. Per controllare la riscossione di questo tipo di imposta si compilavano elenchi dei buoi, di focolari e somme dei patrimoni dei capi famiglia. Questi inventari erano presumibilmente redatti da incaricati del comune e non sulla base di dichiarazioni presentate dai contribuenti e poi sottoposte a verifica⁸⁹. In questa fase, conformemente a quanto abbiamo riscontrato per la contabilità, non siamo ancora in presenza di un sistema fiscale compiuto: gli elenchi dei buoi e dei focolari venivano stesi di volta in volta, a seconda delle necessità e senza sistemi di controllo. La svolta decisiva avviene con l'introduzione dell'estimo, cioè di un sistema di accertamento e di valutazione dei patrimoni dei *cives*, che permetteva al comune di conoscere la forza tributaria derivante dai redditi dei contribuenti⁹⁰. L'estimo era costituito dalle registrazioni dei dati contenuti nei consegnamenti dei *cives* abitanti sia nella città, sia nei borghi e nelle ville sottoposte alla sua giurisdizione, previa verifica da parte di speciali ufficiali cittadini. Di volta in volta veniva decisa la proporzione di tasse da pagare sul valore imponibile di reddito, che si ricavava dall'estimo di ciascun cittadino, per mezzo delle stime effettuate dagli addetti del comune. In base alle necessità del momento il comune poteva quindi decidere di appesantire o meno la pressione fiscale. I vari passaggi che compongono l'estimo, ossia le dichiarazioni dei contribuenti, le verifiche, le stime e la redazione degli inventari, avvenivano ovviamente per scritto e impiegando, almeno per i passaggi fondamentali, la forma specifica del libro.

Ovviamente un sistema che prevedeva come condizione necessaria il particolareggiato rilevamento dei beni immobili e dei redditi di ogni cittadino, non fu accettato di buon grado dai grandi possessori di beni fondiari, in quanto costituiva una minaccia per i loro privilegi e una vittoria dei popolari, i quali avevano posto fra i punti fermi del loro programma la rivendicazione di principi di equità fiscale⁹¹. Con ciò non si deve intendere che il Popolo sia stato il creatore del sistema di

⁸⁷ Enrico Fiumi propone un modello delle finanze comunali che si compone di tre fasi successive fondate rispettivamente sul focatico, sull'estimo dei patrimoni e sull'imposta sui consumi: E. FIUMI, *L'imposta diretta nei comuni medioevali della Toscana*, in *Studi in onore di Armando Saporì*, Milano 1959, pp. 329-353. Giuseppe Mira, studiando il Quattrocento, esamina i differenti sistemi di applicazione dell'estimo, corrispondenti alla volontà di favorire o meno determinate categorie sociali: G. MIRA, *I registri d'estimo e lo studio dell'economia lombarda dal XV al XVI secolo*, in "Rivista internazionale di scienze sociali", L (1942), pp. 180-193.

⁸⁸ *I Biscioni* cit., I/2, p. 106, doc. 155.

⁸⁹ Così afferma anche Patrizia Mainoni nel paragrafo introduttivo sulla fiscalità del comune cittadino: MAINONI, *Le radici della discordia* cit., pp. 21-23.

⁹⁰ Sul sistema fiscale gravitante intorno all'estimo nelle città dell'Italia centro settentrionale e sulle scritture che da esso scaturiscono si vedano: E. BARBIERI, *Gli estimi pavesi del secolo XIII*, in "Ricerche medievali", XIII-XIV (1978-1980), pp. 59-117; WESTHUES, *Besteuerung als Gegenstand* cit., pp. 143-166, e soprattutto WESTHUES, KOCH, *Die kommunale Vermögensteuer ("Estimo")* cit.

⁹¹ Il dibattito storiografico sul significato politico da attribuire all'estimo dei patrimoni ha visto alternarsi diverse posizioni: J. P. GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia (1139-1309)*, Perugia 1992, p. 75 sgg. (la tesi di P.H.D. del Grundman risale però al 1974), riprendendo alcune tesi del Volpe e del Salvemini, ha interpretato l'introduzione del sistema di tassazione proporzionale diretta come una vittoria del Popolo, che costringeva in tal modo anche i detentori di giurisdizioni signorili e di ingenti patrimoni immobiliari ad assumersi la propria parte di oneri fiscali. Alle stesse conclusioni era arrivato anche G. BISCARO, *Gli estimi del Comune di Milano nel secolo XIII*, in "Archivio Storico Lombardo", 55 (1928), pp. 343-495, analizzando il travagliato percorso di affermazione di tale sistema di riscossione a Milano. Le posizioni di Grundman sono riprese anche da P. CAMMAROSANO, *Città e campagna: rapporti politici ed economici*, in *Società e istituzioni dell'Italia tardo-comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)* (Atti del Congresso Storico Internazionale, Perugia, 6-9 novembre 1985), I, Perugia 1988, pp. 303-349. Cammarosano nota però che a Perugia il programma politico del *populus* relativo alle finanze cittadine non si esauriva nell'introduzione

riscossione fondato sull'estimo dei patrimoni, piuttosto ne ha promosso l'applicazione con ogni mezzo, dato che in linea di principio permetteva di andare a colpire le isole di esenzione che minacciavano l'unità del territorio comunale e di livellare l'apporto contributivo dei cittadini alle finanze pubbliche. Poco importa quindi al fine di questo discorso stabilire quanto la tassazione secondo l'estimo fosse realmente applicata e con quali risultati: ciò che interessa è il ruolo che questo strumento ricopriva nell'ideologia sottesa alle azioni politiche di matrice popolare. Non è un caso che l'estimo dei patrimoni prevedesse diversi passaggi scrittori e l'introduzione di pratiche di verifica da parte di apposite commissioni di *extimatores*: proprio l'istituzione di controlli sulle scritture del comune è un segno della presenza politica di ceti popolari che spingono per una razionalizzazione delle pratiche di governo.

E' particolarmente difficile stabilire una periodizzazione precisa per l'introduzione dell'estimo nelle città dell'Italia centro-settentrionale, sia a causa delle difficoltà di interpretazione delle attestazioni, nelle quali non sempre risulta chiaro se si tratti di un sistema basato su un vero e proprio estimo o di una semplice riscossione del fodro sulla base di vari tipi di elenchi, sia perché anche quando ci si trovi in presenza di un estimo, non sempre significa che da quella data in poi si può essere certi del suo impiego continuativo⁹².

Come abbiamo già visto, l'attestazione vercellese del 1179, nella quale è menzionato un fodro calcolato *pro libra*⁹³ è da riferirsi con ogni probabilità ad un periodo antecedente all'introduzione dell'estimo propriamente detto, mentre la situazione è incerta per quanto riguarda le notizie di consegnamenti relative agli anni 1203, 1206 e 1212. Si tratta infatti di consegnamenti di terre relativi a nuovi abitanti o a operazioni di recupero di beni comuni, ma non sappiamo se siano da collegare a un'imposizione diretta proporzionale. E' comunque indubbia l'esistenza di un estimo anteriore a quello del 1228, la cui redazione era stata ordinata dal podestà Rainaldo Trotto. Nel 1226 infatti all'interno di un cittadinoico, giunti a definire gli accordi relativi al pagamento del fodro, si contempla l'eventualità che venisse redatto un nuovo estimo basato sui consegnamenti di tutti gli uomini della giurisdizione di Vercelli:

... Item dicit idem Bonussegnor quod vult solvere fodrum de omni eo et quantocumque habet vel adquisierit in iurisdicione Vercellarum vel alibi; si fieret extimum sive consignamento usque ad libras quinquaginta Papiensium pro extimo ipsarum rerum, et quod ultra predictum extimum agravari non possit..., si fieret extimum cum consignamento per homines iurisdictionis Vercellarum quod vult solvere fodrum de extimo librarum CCCC Papiensium, ita tamen quod non teneatur aliquid consignare... et quod predicte libre CCCC habeantur pro suo consignamento...

Una norma statutaria del 1227 decreta l'obbligo di dichiarare i debiti: la loro omissione dalla dichiarazione presentata dal contribuente comporta infatti la decadenza dal proprio diritto.

De consignationibus debitorum

...Quod si inventum fuerit aliquod debitum quod non fuerit consignatum cadat creditor a iure illius debiti nec et inde de cetero pro illo debito iusticia fiat et hoc intelligatur in consignamentis factis communi Vercellarum ab illis personis que tenentur consignare.

Non solo dunque nel documento del 1226 si fa riferimento all'estimo basato sulle dichiarazioni dei cittadini come ad un normale procedimento dell'amministrazione fiscale, ma già nel 1227 troviamo una norma statutaria che si preoccupa di definire i particolari sul corretto contenuto dei

del sistema di imposizione *per libram*, ma affermava la centralità delle entrate di natura patrimoniale (la gestione dei beni comuni). Patrizia Mainoni ha recentemente negato che l'idea dell'imposizione fiscale fondata sull'estimo facesse parte dell'ideologia promossa dal popolo: MAINONI, *Finanza pubblica e fiscalità* cit., p. 453.

⁹² Anche il Grohman sottolinea come all'estimo si giunga soltanto per gradi, attraverso arresti e involuzioni. Cfr. GROHMANN, *L'imposizione diretta* cit., p. 6.

⁹³ Per tutti i documenti citati in questo paragrafo, dove non sia indicato altrimenti, si veda la tabella "prime attestazioni di scritture fiscali a Vercelli", in appendice.

consegnamenti. L'estimo dunque doveva esistere forse anche prima degli anni Venti del XIII secolo, e certamente prima del 1228.

In un documento vercellese del 1239, fra le condizioni che sono inserite nel patto con il quale i conti di Strupiana entrano a far parte della giurisdizione di Vercelli, si specifica che i conti saranno sottoposti al pagamento del fodro in base all'estimo e "quando extimum mutabitur", vale a dire alle stesse condizioni degli altri cittadini di Vercelli. Questa testimonianza dimostra che, alla fine degli anni Trenta, il rinnovamento periodico dell'estimo era considerato una prassi usuale: il sistema fiscale incentrato sull'estimo doveva perciò essere ormai definitivamente acquisito, tanto che ci si preoccupava di aggiornare continuamente questo prezioso strumento. Nel 1240 troviamo citato un *liber consignamentorum*, mentre per il 1241 è attestato un estimo suddiviso in "vicinie", relativo al periodo in cui era in carica il podestà pavese Vitale de Beccaria.

Fra una redazione e l'altra l'estimo non doveva rimanere immutato, perché vi dovevano essere apportate le modifiche connesse con il continuo mutamento di consistenza dei patrimoni. Spesso il comune provvedeva a nominare degli ufficiali che operassero stime specifiche nei casi di debiti insoluti o nel corso di altri procedimenti giudiziari, come avviene a Vercelli nel 1225: qui il podestà *Compagnonus de Poltronis*, su richiesta del sindaco ed in base agli ordinamenti del comune, elegge degli "extimatores et datores in solutum", che stimino i beni di alcuni uomini di Casalvolone, i quali sono debitori del comune per il fodro e i bandi nei quali sono incorsi⁹⁴. Non è chiaro se queste stime occasionali, richieste da motivazioni esterne alla vera e propria amministrazione fiscale, venissero poi riportate nei libri dell'estimo o meno, ma certamente i dati registrati nei libri fiscali dovevano subire degli aggiornamenti, nell'attesa di una nuova redazione.

E' interessante notare come le date che abbiamo riscontrato per Vercelli siano coincidenti con alcune di quelle relative a Milano⁹⁵: il primo estimo vercellese di cui si ha notizia è del 1228, anno in cui a Milano si provvedeva a redigere i ruoli generali d'imposta⁹⁶, mentre il secondo estimo attestato direttamente risale per entrambe le città all'inizio degli anni Quaranta. Questo parallelismo fra le situazioni dei due comuni non deve stupire più di tanto, se si considera il continuo scambio di podestà fra i due comuni. Ma occorre aggiungere un'ulteriore considerazione: nel 1240 il podestà di Milano è Pagano della Torre, di parte popolare, mentre Vercelli fra il 1238 e il 1243 è governata da podestà di nomina imperiale e nel 1241, anno del rifacimento dell'estimo e della nuova redazione statutaria, è in carica il pavese Vitale de Beccaria. Sebbene dunque fra Milano e Vercelli si possano riscontrare dei parallelismi cronologici, gli schieramenti politici delle due città risultano diametralmente opposti. La situazione interna di Vercelli è però particolare perché gli anni in cui la città è schierata dalla parte imperiale vedono anche le fasi iniziali di un allargamento della partecipazione politica a elementi di popolo, che avrà pieno sviluppo fra il maggio 1243 e il 1247, con il passaggio della città allo schieramento filo-papale⁹⁷. Fra il 1241 e il 1242 in consiglio vengono presi dei provvedimenti, che assumono poi la forma di statuti, con l'esplicito consenso dei duecento membri dei paratici⁹⁸. Gli argomenti trattati, tutti riconducibili alle istanze politiche proposte dai popolari, indicano chiaramente il ruolo svolto in queste occasioni dai paratici e dai rappresentanti delle *societates* che sedevano in credenza. Si decide

⁹⁴ *I Biscioni* cit., I/3, pp. 13-15, doc. 469.

⁹⁵ L'evoluzione delle procedure fiscali milanesi è stata studiata da BISCARO, *Gli estimi* cit. Per le scritture e gli uffici coinvolti nell'esazione si veda anche: C. SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio visconteo sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968.

⁹⁶ BISCARO, *Gli estimi* cit., pp. 362-364.

⁹⁷ Sull'allargamento della partecipazione politica a Vercelli all'inizio degli anni Quaranta si vedano anche: ARTIFONI, *Itinerari di potere* cit.; PANERO, *Particolarismo ed esigenze comunitarie* cit.; ID., *Istituzioni e società* cit.; DEGRANDI, *Arigiani nel Vercellese* cit., p. 63 sgg. Cfr. anche sopra, testo compreso fra le note 195-199. La partecipazione politica delle strutture popolari e la normativa prodotta sotto il loro influsso viene drasticamente ridimensionata nel 1247, quando rientrano in città i ghibellini fuoriusciti. Ad una pacificazione fra le parti si arriva soltanto nel 1254, ma anche dopo quella data il popolo vercellese non sembra più riacquistare un peso politico effettivo paragonabile ai primi anni Quaranta. Per questo si veda ancora DEGRANDI, *Artigiani nel Vercellese* cit., pp. 65-75; PANERO, *Istituzioni e società* cit.

⁹⁸ Dal 1236 duecento membri dei paratici erano stati ammessi in credenza per le questioni più rilevanti e nel 1243 si decreta che questo gruppo partecipi regolarmente al consiglio, assumendo dunque un peso politico rilevante: *Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1298, doc. 21.

infatti dell'imposizione del fodro o di mutui alla cittadinanza per far fronte a spese straordinarie⁹⁹ e si regolamenta l'amministrazione del debito pubblico della città attraverso la scrittura: il comune emette degli *instrumenta di debito* che sono consegnati ai creditori e i debiti così contratti devono essere registrati in libri appositi redatti in due copie, una delle quali è conservata presso i consoli delle società di S. Stefano e di S. Eusebio¹⁰⁰. In occasione di prestiti forzosi straordinari, sono redatte delle liste speciali dedicate ai mutui contratti in occasioni specifiche¹⁰¹. Nella messa a punto di questa normativa il ruolo delle forze popolari si articola su due livelli: esse dispongono strumenti di razionalizzazione e al contempo si assumono in prima persona una funzione di controllo, conservando una copia del libro dei debiti del comune.

Al centro della lotta politica restava tuttavia l'annosa questione del distretto vercellese, che era ufficialmente ancora nelle mani del vescovo: nel 1242 si obbliga il podestà imperiale a convocare una seduta plenaria del consiglio (con i duecento membri dei paratici) nella quale si delibera "de habenda iurisdictione ab imperatore vel alio modo"¹⁰². Proprio per trovare una soluzione a questo problema, pochi mesi dopo Vercelli passa allo schieramento guelfo, grazie all'intervento del legato pontificio Gregorio da Montelongo, che in cambio dell'adesione della città alla parte papale, promette di togliere il *districtus* al vescovo e di trasferirlo al comune³.

Sia la scelta politica di schierarsi dalla parte dell'Impero, sia il successivo passaggio alla rete di alleanze filo-pontificie, era stata sostenuta dalle forze popolari, spinte dall'obbiettivo di veder finalmente attribuiti ufficialmente al comune i diritti sul *districtus*. Di qui la politica interna di stampo popolare durante la reggenza dei podestà imperiali. In questa luce la posizione di Vercelli e di Milano è opposta dal punto di vista degli schieramenti sovracittadini, ma è assimilabile se si considerano le forze che all'interno della città promuovono una politica di tutela del territorio e l'introduzione di criteri di ripartizione fiscale.

Riassumendo, a partire dalla seconda metà del XII secolo, a Vercelli, il sistema di tassazione diretta era incentrato sul fodro riscosso *pro libra* e già nei primi vent'anni del secolo XIII è attestata una prassi che faceva ricorso all'estimo e ai consegnamenti dei beni da parte dei *cives*. Probabilmente i criteri usati non erano ancora uniformi e regolati da disposizioni specifiche e la stessa adozione dell'estimo non esclude che potessero coesistere o riemergere di tanto in tanto metodi di tassazione ricalcati sul sistema antico. Negli anni Venti e Trenta, invece, l'amministrazione fiscale ruotava intorno ai libri dell'estimo e aveva ormai raggiunto un assetto definito da norme statutarie che ne sancivano il funzionamento. Nei decenni successivi questo modello assume caratteristiche sempre più stabili e viene sottoposto ad un processo di progressiva razionalizzazione, non solo dal punto di vista dei criteri di applicazione e di redazione dei consegnamenti, ma anche mediante l'arricchimento dell'intero sistema fiscale con libri ausiliari o dipendenti dall'estimo stesso.

E' evidente che l'estimo rappresenta per il comune un documento di capitale importanza nel sistema fiscale, poiché permette di conoscere in anticipo l'ammontare delle entrate derivate dai redditi dei contribuenti e consente di controllare che il pagamento delle imposte dirette avvenga regolarmente e senza errori. Le sue possibilità di impiego non si limitano però soltanto all'ambito fiscale-finanziario: l'estimo si presta infatti anche ad uno sfruttamento dal punto di vista politico. Esso rappresenta la prima grande lista politica del comune: è l'elenco di tutti i *cives* aventi diritto e sottoposti alla giurisdizione della città. Mettendo a punto un libro nel quale sono elencati beni mobili, immobili, crediti e debiti di ciascun contribuente, il comune si assicura una visione d'insieme sulla propria situazione fiscale e territoriale oltre che una perfetta conoscenza delle singole condizioni patrimoniali dei cittadini. L'estimo rappresenta quindi un prezioso strumento di

⁹⁹ *Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1270-71, doc. 2 (23 dic. 1241); cc. 1278-79, doc. 8 (19 sett. 1242); cc. 1279-81; cc. 1274-75, doc. 6; cc. 1277-78, doc. 7.

¹⁰⁰ Op. cit., cc. 1189-90, r. 253.

¹⁰¹ Anche queste liste sono redatte in duplice copia, una per il comune e una per le società cittadine. In tali elenchi si devono indicare: ammontare del mutuo, tempo di validità, ragione per cui si ricorre all'imposizione del mutuo e nomi degli interessati. Le voci devono poi essere cancellate al momento del pagamento, indicando l'occasione e il giorno in cui si estingue il debito: Op. cit., cc. 1282-1283, doc. 11.

¹⁰² Op. cit., c. 1256, r. 434; si veda anche PANERO, *Particolarismo ed esigenze comunitarie* cit.

¹⁰³ Per tutte queste vicende si veda FONSECA, *Ricerche sulla famiglia dei Bicchieri* cit., pp. 235-243.

controllo non solo fiscale, ma anche politico sulle persone e sul territorio. Queste caratteristiche vengono sviluppate in modo ancor più vistoso negli anni successivi, quando all'estimo vengono affiancati altri libri ed elenchi, i quali permettono di condurre controlli incrociati sui dati in possesso del comune e di sfruttare quindi al massimo le potenzialità di questi strumenti a fini tanto fiscali quanto politici.

7. Conclusioni

E' fuor di dubbio che le istituzioni comunali si definiscono a livello politico e ideologico attraverso le forme documentarie che elaborano: la formazione dei *libri iurium* e degli statuti, la moltiplicazione di atti seriali, la diffusione di libri e registri nell'amministrazione pubblica, l'elaborazione di elenchi secondari rappresentano altrettante fasi dell'evoluzione politica del comune. Il passaggio dai documenti sciolti alla formazione dei libri, nei primi decenni del secolo XIII, segna un momento di svolta, in cui l'impianto documentario comunale si adegua ai nuovi metodi di governo introdotti dai podestà forestieri. La comparsa del regime da rettore unico forestiero, combinata con le prime conquiste politiche delle organizzazioni di stampo popolare, rivela un cambio di prospettiva. Il comune viene ora concepito come un soggetto dotato di una propria autonomia concettuale, di leggi proprie e di una propria memoria politica. Il podestà così come gli altri ufficiali, forestieri e non, deve rendere conto del proprio operato, dimostrando di agire nell'interesse del comune. Di qui la messa a punto negli anni Venti di programmi politici volti a riformulare l'apparato amministrativo e documentario del comune, istituendo l'obbligo di scrittura per tutte le azioni di governo. Il concetto chiave intorno al quale si sviluppa tutto il processo è il controllo: governare significa vigilare tanto sugli ufficiali, quanto sugli uomini e sul territorio sottoposti alla giurisdizione comunale, ma per attuare questo progetto è indispensabile scrivere, inventariare, elencare. Nei decenni successivi, intorno alla metà del secolo, l'assetto documentario così formulato nelle sue linee essenziali, viene potenziato e articolato in modo da formare un sistema complesso e interconnesso di libri ed elenchi. Questa evoluzione riflette il momento della definitiva affermazione politica del Popolo all'interno del comune: il programma delle forze popolari mirava infatti a un'ulteriore chiarificazione delle azioni di governo e a un rafforzamento della politica di controllo fiscale del territorio e degli abitanti in città e distretto. La produzione documentaria non avviene mai in modo meccanico, ma piuttosto in maniera sperimentale, come risposta empirica alle necessità che caratterizzano le singole compagini comunali. Questo spiega perché all'interno del panorama piemontese si siano riscontrate differenze sensibili fra le evoluzioni seguite nei diversi comuni. La fase di impianto del sistema documentario si ritrova in forme simili in tutte le città esaminate. I *libri iurium* e i primi statuti sono rivolti da un lato alla costruzione e al consolidamento di un territorio dipendente e dall'altro alla definizione delle regole del funzionamento del comune. Sono questi i documenti che fissano a livello ideologico la memoria politica del comune. La situazione inizia a diversificarsi negli anni Venti: mentre il comune di Vercelli, contestualmente alla moltiplicazione degli uffici, elabora un sistema documentario fondato sulla specializzazione dei *libri iurium* e sulla proliferazione di libri che diventano strumenti di verifica del funzionamento del proprio apparato amministrativo e mezzi di ricognizione delle risorse umane e finanziarie della città, Alba e Alessandria, concentrano soprattutto sulla protezione del proprio territorio quell'esigenza di controllo che altrove ha assunto invece un carattere totalizzante. Le condizioni politiche ed economiche di questi comuni hanno infatti reso prioritaria la difesa delle proprie acquisizioni dalle ingerenze dei poteri confinanti (Asti, Genova, il marchese di Monferrato). Gran parte delle esigenze di scritturazione è stata proiettata sui *libri iurium*, i quali hanno visto diversificarsi e dilatarsi le proprie funzioni, accogliendo statuti, bandi, decisioni consiliari. Rimane incerto il percorso seguito dal comune di Asti: per questa città non è attestato un forte incremento di libri ed elenchi nell'amministrazione comunale, anche se bisogna considerare che per il XIII secolo non sono stati conservati né *libri iurium*, né statuti, che normalmente rappresentano le fonti principali per questo genere di indagine. La questione del territorio dipendente ha certamente ricoperto anche ad Asti un ruolo di primo piano, ma, data la notevole potenza economica e politica della città, deve essere stata sentita più in termini di espansione che non di salvaguardia e difesa. Le scarse attestazioni di libri

comunali inducono a pensare che Asti abbia continuato a prediligere l'*instrumentum* notarile, che come ha sottolineato Fissore, fin dalla prima formazione del comune era ben riuscito a rispondere alle esigenze di autodefinizione politica e ideologica della città. Infine c'è da considerare il forte sviluppo mercantile di Asti: è possibile che l'uso e le possibilità insite nei libri siano stati recepiti più dai singoli rappresentanti dell'élite economica che non dalle istituzioni comunali.

Il sistema basato essenzialmente su *liber iurium*, statuto e libri inerenti i principali settori amministrativi, con eventuali liste ausiliarie e derivate, costituisce a metà del XIII secolo un modello di organizzazione documentaria pienamente funzionante e viene pertanto adottato anche dai comuni minori e dalle villenove (Mondovì, Savigliano, Fossano). Il caso di Chieri dimostra che talvolta è proprio in questi centri che si sviluppano assetti documentari particolarmente fiorenti e organizzati. L'adozione generalizzata del modello documentario formatosi durante la prima metà del XIII secolo rivela come esso fosse considerato parte costitutiva di quella forma di governo fondata sul binomio podestà forestiero - rappresentanza politica.

IV. APPENDICE

Prime attestazioni di brevi e statuti nei comuni piemontesi.

Città	Data	Attestazione di un breve o statuto
Alba Asti	13 giugno 1193	In <u>brevi in quo iurant anuatim consules et consilarii</u> ¹⁰⁴
Vercelli	1194	In <u>brevi super quo iurant consules et potestates</u> ¹⁰⁵
Asti	19 dicembre 1194	<u>Consuetudo olim facta a consulibus Astensibus</u> ¹⁰⁶
Alba	13 maggio 1197	In <u>breve comunis quo consules iurant</u> ¹⁰⁷
Asti	19 dicembre 1197	In <u>brevi supra quod potestas vel consules populi... iuraverint...</u> Iuravit potestas facere iurare <u>emendatores brevis comunis</u> supra quod iurabunt potestas vel consules... <u>nec de brevi comunis... deleatur...</u> ¹⁰⁸
Alessandria Asti Vercelli	15 marzo 1198	In <u>brevi supra quod consules vel potestates earum [civitatum] iurant</u> ¹⁰⁹
Alba	20 marzo 1198	In <u>breve in quo potestas vel consules iurabunt</u> ¹¹⁰
Alba	20 marzo 1198	Et potestas Albe seu consules et credendarii Albe annuatim iurabunt omnes pactiones... observare et in <u>brevi annuatim scribatur</u> ¹¹¹
Novara	12 novembre 1200	Secundum <u>consuetudinem et legem Novarie</u> ¹¹²
Asti	2 aprile 1201	In <u>brevi super quo iurabit potestas vel consules</u> ¹¹³
Alba	15 giugno 1201	In <u>brevi comunis</u> ¹¹⁴
Alessandria	3 settembre 1203	In <u>capitulo Alexandrie</u> ¹¹⁵
Alba	3 settembre 1203	In <u>capitulo Albe</u> ¹¹⁶
Asti	10 gennaio 1211	<u>Propter statuta civitatis Astensis</u> ¹¹⁷
Alba (Savigliano)	15 febbraio 1211	In <u>brevi supra quod iurabunt sequentes consules sive potestates</u> ¹¹⁸
Asti	27 febbraio 1213	In <u>brevi comunis</u> ¹¹⁹
Novara	2 dicembre 1213	Secundum <u>statutum civitatis</u> ¹²⁰
Vercelli	5 marzo 1215	In <u>sacramento regiminis [rectoris] seu rectorum et consulum iustitie... Vercellarum</u> ¹²¹

¹⁰⁴ *Codex Astensis* cit., pp. 1145-1147, doc. 957 e *Rigestum communis Albe* cit., pp. 54-57, doc. 19.

¹⁰⁵ *Il libro dei "Pacta et Conventiones"* cit., p. 103, doc. 49.

¹⁰⁶ *Le carte dell'archivio capitolare di Asti* cit., pp. 125-126, doc. 134.

¹⁰⁷ *Rigestum communis Albe* cit., pp. 300-301, doc. 183

¹⁰⁸ *Codex Astensis* cit., pp. 655-657, doc. 639.

¹⁰⁹ *Cartario Alessandrino* cit., pp. 204-208, doc. 148: alleanza fra Alessandria, Asti e Vercelli contro i marchesi di Monferrato, Casale, Paciliano e Cavagnolo.

¹¹⁰ *Rigestum communis Albe* cit., pp. 31-33, doc. 9: patto stipulato fra Alba e il marchese di Saluzzo.

¹¹¹ Op. cit., pp. 51-53, doc. 17: regolazione della questione di Fariliano, all'interno della concordia fra il podestà di Alba e il marchese di Saluzzo.

¹¹² *Le carte dell'archivio capitolare di Santa Maria di Novara* 3, 1172-1205, a cura di O. SCARZELLO, G. B. MORANDI, A. LEONE, Torino 1924 (Biblioteca della Società storica subalpina, 80), p. 278, doc. 701.

¹¹³ *Codex Astensis* cit., pp. 234-235, doc. 171.

¹¹⁴ *Rigestum communis Albe* cit., pp. 151-154, doc. 74.

¹¹⁵ *Rigestum communis Albe* cit., pp. 1-12, doc. 1: patto di alleanza e cittadino fra Alba e Alessandria: nella copia di Alba si ordina l'inserimento nel *capitulum Alexandrie* e viceversa (cfr. nota successiva).

¹¹⁶ *Codex qui "Liber Crucis"* cit., pp. 29-35, doc. 25: copia di Alessandria del patto di alleanza e cittadino fra Alba e Alessandria.

¹¹⁷ *Codex Astensis* cit., pp. 647-49, doc. 631.

¹¹⁸ *Rigestum* cit., pp. 295-297, doc. 182.

¹¹⁹ *Codex Astensis* cit., pp. 619-21, doc. 603.

¹²⁰ Novara, Archivio Capitolare di S. Maria X 9, citato da DREWNIOK, SASSE TATEO, *Die Novareser* cit., p. 57, nota 85.

¹²¹ *Il libro dei "Pacta et Conventiones"* cit., pp. 74-79, doc. 37.

Alessandria	1216	Istud capitulum... facere scribi... <u>in libro comunis clavato...</u> Quod potestas faciat poni <u>in sacramento sequele sue...</u> Statuimus quod potestas teneatur facere iurare emendatores futuros... Ego Rufinus qui dicor Cremonensis sacri palacii notarius exemplum huius capituli vidi legi et ut <u>in statutis comunis inveni... scripsi</u> ¹²² .
Alessandria	1216	Statuimus quod si quis dixerit verba iniuriosa alicui de <u>emendatorum huius brevis et statutorum</u> qui emendaverunt tempore domini Nicolai... Et hoc capitulum de emendatoribus autenticetur et <u>in libro comunis clavato</u> ponatur... Ego Rufinus qui dicor Cremonensis sacri palacii exemplum huius capituli vidi et legi et ut <u>in statutis comunis inveni ita... scripsi</u> ¹²³ .
Alba	5 febbraio 1216	Hec sunt capitula que potestas tenebatur facere <u>poni in libro isto qui vocatur regestum...</u> Statutum est quod... et hoc ponunt <u>in consuetudinem...</u> Potestas teneatur facere <u>contineri in brevi supra quo cives ei iuraverint quod...</u> ¹²⁴
Alessandria Novara Vercelli	10 maggio 1217	... Mediolanenses et Placentini et Vercellenses et Novarienses, Alexandrini et Terdonenses quam Papienses iurabunt... observare pacem... facere apponi <u>in brevi civitatis super quo rectores civitatum iurabunt...</u> ¹²⁵
Alba	27 luglio 1217	<u>In capitulo comunis Albe supra quod sequentes potestates vel consules iurabunt</u> ¹²⁶
Alba	17 settembre 1217	<u>In capitulo comunis Albe</u> ¹²⁷
Alessandria	12 ottobre 1217	<u>In sacramento regiminis rectoris seu rectorum et consulum iusticie illius civitatis</u> ¹²⁸
Vercelli	12 ottobre 1217	<u>In sacramento regiminis rectoris seu rectorum et consulum iusticie illius civitatis</u> ¹²⁹
Vercelli	25 aprile 1218	Infrascripti homines de Casali sancti Evaxii iuraverunt <u>seguertam</u> domino Petro Vicecomitis Vercellensi potestati ¹³⁰
Vercelli	1 maggio 1218	Infrascripti homines de Casali sancti Evaxii iuraverunt <u>seguertam</u> domino Petro Vicecomitis Vercellensi potestati ¹³¹
Alba	17 novembre 1218	<u>In capitulo comunis de Alba</u> ¹³²

¹²² *Codex qui "Liber Crucis"* cit., pp. 111-113, doc. 93: statuto sui prestatori e sull'usura.

¹²³ Op. cit., pp. 113-114, doc. 94.

¹²⁴ *Rigestum* cit., pp. 304-307, doc. 186.

¹²⁵ *Cartario Alessandrino* cit., p. 211-215, doc. 350.

¹²⁶ *Rigestum* cit., pp. 329-332, doc. 202.

¹²⁷ Op. cit., pp. 52-58, doc. 269.

¹²⁸ *Codex qui "Liber Crucis"* cit., pp. 133-137, doc. 107: patto fra Vercelli e Alessandria.

¹²⁹ *Il libro dei "Pacta et Conventiones"* cit., pp. 13-19, doc. 8: patto fra Vercelli e Alessandria.

¹³⁰ *I Biscioni* cit., I/2, p. 261, doc. 355.

¹³¹ Op. cit., pp. 253-254, doc. 345.

¹³² *Appendice documentaria al Rigestum* cit., pp. 41-45, doc. 45.

Alba	17 novembre 1218	<u>In capitulo comunis</u> quod quilibet potestas vel consularia annuatim in suo introitu iuret hec omnia supradicta tempore sui regiminis attendere ¹³³
Vercelli	29 dicembre 1218	<u>In statuto super quo iurant potestates et rectores ipsarum civitatum</u> ¹³⁴
Novara	26 ottobre 1219	Ut <u>omnia statuta</u> facta ab illo comuni... contra Novariensem ecclesiam... cassentur... Quia <u>potestas predicta iuraverat de illis statutis servandis</u> , predicta statuta in fine sui regiminis omnino faciat cassari... ¹³⁵
Alessandria	18 marzo 1221	Autenticare <u>in libro comunis clavato</u> ¹³⁶
Alba	5 maggio 1221	Secundum formam <u>capituli illius civitatis</u> ¹³⁷
Alba	5 agosto 1221	Iuravit... <u>sequimentum</u> ... secundum quod alii cives Albe iuraverunt et <u>prout in brevi sui sequimenti continetur</u> ¹³⁸
Asti	8 giugno 1221	<u>In statuto civitatis</u> de Aste supra quod iuraturi sunt potestas et rectores civitatis... nec debeat cancellari vel vacuari <u>de statuto civitatis de Aste</u> ¹³⁹
Vercelli Milano	12 novembre 1221	<u>In statuto et sacramento potestatis sive rectorum utriusque civitatis</u> ¹⁴⁰
Alba Asti Alessandria	28 settembre 1223	Tunc potestas consul sive rector Alexandrie teneatur regere civitatem Ast et civitatem Albe secundum <u>capitula civitatis Astensis</u> et secundum <u>capitula civitatis Albensis</u> ... Tunc potestas Ast et Albe teneantur regere civitatem Alexandrie secundum <u>capitula civitatis Alexandrie</u> ... Item iurabunt omnes Astenses Albenses et Alexandrini ponere et scribi facere <u>in sacramento regiminis rectoris seu rectorum</u> ... et... <u>in iuramento sequele singulorum civium</u> quod ipsi cives [firmam] habeant hanc concordiam... Item iurabunt dicti potestates... quod si aliquod capitulum reperiretur vel scriberetur <u>in iuramento potestatis rectoris vel rectorum Ast Albe et Alexandrie</u> quod contradiceret... cassum et cassa sint... ¹⁴¹
Asti	3 dicembre 1223	<u>In brevi potestatis vel consilii</u> .. <u>In brevi sui sequiminis et suorum credendariorum</u> .. Et sic de anno in anno fiat <u>apposito in brevibus</u> ut dictum est.. Nec <u>in brevi potestatis</u> aliquid possit apponi quod predicta infirmet...
Asti	22 dicembre 1223	<u>In brevi seu statuto comunis</u> ¹⁴²

¹³³ Op. cit., pp. 45-47, doc. 46.

¹³⁴ *I Biscioni* cit., II/1, pp. 194-197, doc. 121: patto fra San Giorgio, Vercelli e Alessandria.

¹³⁵ Documento citato da A. Ceruti nell'introduzione all'edizione dello statuto di Novara, senza indicare la fonte.; *Statuta Communitatis Novarae* cit., p. 519.

¹³⁶ *Codex qui "Liber Crucis"* cit., pp. 145-146, doc. 118.

¹³⁷ *Rigestum* cit., p. 352, doc. 224.

¹³⁸ Op. cit., p.358, doc. 232.

¹³⁹ *Codex Astensis* cit., pp. 347-249, doc. 286.

¹⁴⁰ *I Biscioni* cit., II/1, pp. 242-245, doc. 146: cittadino fra Milano e Vercelli.

¹⁴¹ *Rigestum* cit., pp. 24-42, doc. 257; *Codex Astensis* cit., pp. 25-33, doc. 1010; *Cartario Alessandrino* cit., pp. 303-320, doc. 416: si tratta della *coniunctio* fra Asti, Alba e Alessandria.

¹⁴² *Codex Astensis* cit., pp. 938-941, doc. 855.

Vercelli	24 febbraio 1224	Iuraverunt citainaticum Vercellarum et fecerunt <u>seguertam</u> potestati Vercellarum ¹⁴³
Asti	22 marzo 1224	<u>In brevi sive capitulo communis</u> quod potestas vel consules seu rectores Astenses teneatur iurare ¹⁴⁴
Asti	13 luglio 1224	<u>In brevi... et in brevi sequiminis</u> ¹⁴⁵
Vercelli	9 gennaio 1225	Iuravit precepta eiusdem potestatis et ea <u>que in scripto sequerte illius potestatis continentur</u> ¹⁴⁶
Vercelli	7 febbraio 1226	... Et de predictis omnibus et singulis fiat statutum precissum quod ponatur <u>in libro statutorum comunis Vercellarum</u> , super quo iurant potestates Vercellarum, secundum quod dictabitur per sapientes... ¹⁴⁷
Asti	15 ottobre 1226	<u>In brevi comunis et brevi sui sequiminis</u> ¹⁴⁸

Prime attestazioni di libri del consiglio a Vercelli.

Data	Attestazioni di libri dei consigli
1229	Hec sunt statuta quondam facta tempore domini Iannoni de andito Vercellarum potestatis. ... Cum dominus Janonus de Andito... proposuit ut quicumque dicere vellet de qualicumque utilitate communis diceret et proponeret quia paratus erat audire... Cumque demum universis de credencia in concordia devenissent ut <u>quecumque ibi relata fuerant sive dicta fererentur in manibus XII sapientum qui ea et alia quecumque sibi porrigerentur in scriptis reddigerent</u> ; et redacta statuenda et firmanda discrimini credencie ducerentur... ¹⁴⁹
18 marzo 1232	... Hugo Prealonus potestas... nomine comunis Vercellarum et de voluntate et consilio hominum credencie... qui ad dictam credenciam convenerant, sicut ipse potestas dixit et sicut vidi <u>in libro ubi sunt scripta consilia sapientum predicte credencie</u> quod de eorum voluntate fuerat et consensu fecit investituram... ¹⁵⁰
10 luglio 1243	De libertate et franchitacione hominum et rusticorum districtus et iurisdictionis Vercellarum propter angarias et alias innumerosas extorsiones dominorum suorum... Pro communia sapientibus credencie Vercellarum congregate in palacio ipsius communi... ad quam credenciam vocati fuerunt ducentum de paraticis et sexcentum electi per vicinancias civitatis sicut <u>ex forma libri consiliorum de credencia</u> factorum tempore podestarie... domini Guillelmi de Sorexina apparebat. ¹⁵¹
10 dicembre 1258	... Amezius de Strata potestas Vercellarum precepit infrascripto Germano Freapani notario quatenus infrascriptum consilium et eius reformationem autenticaret et in formam publici instrumenti redigeret; <u>tenor cuius consilii talis est...</u> ¹⁵²

¹⁴³ *I Biscioni* cit., I/3, pp. 38-40, doc. 490.

¹⁴⁴ Op. cit., pp. 868-872, doc. 787.

¹⁴⁵ Op. cit., pp. 978-981, doc. 883.

¹⁴⁶ *I Biscioni* cit., I/2, p. 356, doc. 411.

¹⁴⁷ *I Biscioni* cit., I/3, pp. 65-68, doc. 510.

¹⁴⁸ Op. cit., pp. 576-579, doc. 576.

¹⁴⁹ *Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1218, r. 336.

¹⁵⁰ *I Biscioni* cit., I/2, pp. 68-70, doc. 225.

¹⁵¹ *Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1315-1320, doc. 27.

¹⁵² *I Biscioni* cit., II/1, p. 36, doc. 16.

Prime attestazioni di libri giudiziari a Vercelli.

Data	Attestazione di libri giudiziari
1232	De habendo uno libro a quolibet iusticie iudice in quo scribantur litium contestationes. ... Iudices consules iusticie Vercellarum silicet quilibet eorum habeat librum unum quilibet apud se <u>in quo libro scribantur omnes questiones de quibus lis contestabitur</u> coram se et super qua quantitate contestabitur que sive lis et inter quas personas et de hoc iuramento teneantur consules predicti; et quod in reddenda ratione clavigeriorum iusticie Vercellarum predicti libri predictorum consulum, in quo continebantur lites sive questiones, omnes predictae contestate presentes sint ad ipsam rationem reddendam, ita quod fraus per ipsos clavigerios iusticie non possit de facili adhiberi ¹⁵³ .
1241 (data dello statuto)	De sentenciis pronunciandis in scriptis ... Quod <u>sentencie pronuncientur in scriptis</u> , nisi sententie que pronunciantur ex confessione rei et nisi ille que pronunciantur in causis parvis in quibus nec testes nec instrumenta producuntur ¹⁵⁴ .
1241 (data dello statuto)	... Notarii consulum iusticie et communis possint exigere pro quolibet <u>testimonio</u> unum vel duo capitula continente denarios III et si plura capitula contineat... denarios VI... ... Notario communis et notario consulum pro quolibet <u>termino</u> et pro qualibet <u>posicione cum responsione et confessione scripta in libro communis</u> vel pro ea exemplata data partibus si noluerint exigere a quolibet qui posicionem et confessionem vel terminum petierint sibi dari denarium I... ... Notarius communis et iusticie non accipiant pro <u>termino scribendo in libro communis</u> nisi denarium I et pro exemplando denarium I et pro posicione et confessione denarium I et pro exemplanda denarium unum. ... Notarius non percipiat aliquid de aliquo scripto ab aliquo quod fecerit ex officio potestatis. ... <u>De sentenciis datis per potestatem vel eius iudicem</u> vel per consules iusticie... liceat notariis recipere <u>solutionem sententiarum scripta</u> in hunc modum et non plus, videlicet <u>de sententia pro confessione</u> data si fuerit per confessionem infra quantitatem librarum XXV recipiat inde denarios IIII... ... Si notarius iverit per civitatem pro danda possessione simplici vel <u>tediali alicui creditori</u> de aliqua domo seu domibus vel terra seu terris que sunt infra fossata civitatis liceat notario habere pro via et pro carta possessionis... Si vero iverit extra civitatem in curte Vercellarum vel per episcopatum pro possessione danda simplici vel tediali vel pro solutione facienda habeat. ¹⁵⁵
1241 (data dello statuto)	... Liceat notario comunis et notario consulum iusticie... pro qualibet <u>confessione scripta in libro comunis</u> ... ¹⁵⁶

¹⁵³ Op. cit., c. 1230, r. 365.

¹⁵⁴ *Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1159, r. 173.

¹⁵⁵ Op. cit., cc. 1206-1208, r. 302

¹⁵⁶ Op. cit., cc. 1206-1208, r. 303

Prime attestazioni di libri di bandi e condanne a Vercelli.

Data	Attestazione di un libro di bandi e condanne
1221	... Bertramus de Lampugnano Vercellensis potestas... precepit mihi Guillelmo de Fabiano infrascripto notario... quatenus infrascriptum <u>bannum</u> datum Guillelmo de Casaligualono et Guidoni et Iacobo filiis suis secundum quod <u>in libro comunis Vercellarum</u> continetur, autenticarem et in publica forma et scripto redigerem. Cuius tenor talis est:... ¹⁵⁷
7 febbraio 1226	... In primis quod omnia <u>fodra, banna, mutua et alie exactiones</u> quocumque nomine censeantur, sibi data vel imposita per comune Vercellarum, hinc retro cassentur..., et quod <u>de libris comunis</u> debeant cassari et deleri... ¹⁵⁸
1231	... Obizo Caza Vercellensis potestas precepit mihi, infrascripto Iacobo Ferraroto notario, ut <u>banni</u> formam continentis <u>in libro comunis Vercellensis</u> , in quo positi fuerunt Guillelmus filius domini Guillelmi de Casaligualone et Iacobus frater eius per dominum Compagnonum de Poltronis quondam potestatis Vercellensis, autenticarem et in publica forma redigerem. Cuius tenor talis est... ¹⁵⁹
1235	... Absolvam Ardicionem de Blandrato de quodam banno... condempnatus fuit... per dominum Guidonem de Landriano... et <u>de libro communis illud bannum faciam cancellari</u> ¹⁶⁰ .
1235	... Absolvam Calderiam et Bonum Johannem Ferrum de bannis... de quibus condempnatis fuerunt... per eundem dominum Guidonem de Landriano... et <u>de libro communis illud bannum faciam cancellari</u> ... ¹⁶¹
1235	... Tenebo ego potestas illos in banno communis Vercellarum quos consules predicte societatis Sancti Stephani posuerunt in bannum in contione nomine communis Vercellarum secundum formam eius banni... in ea quantitate quam ipsi fieri fecerunt, et <u>eos in libris bannitorum seu bannorum</u> scribi faciam ¹⁶² .
1241 (data dello statuto)	... Nullus notarius capiat aliquid ab aliquo pro illo ponendo vel <u>scribendo in banno</u> , nec pro eo <u>estrahendo de banno</u> , nec pro cassatione sui banni... ¹⁶³
1241 (data dello statuto)	... <u>Consules villarum de districtu Vercellarum</u> portent scripta que habent de sequela facienda et de aliis scriptis et <u>scripta bannitorum</u> nec ea de novo recipere teneantur a communi dummodo ea habeant et si aliquid in illis scriptis addetur de adiuncto satisfaciant notariis arbitrio potestatis... ¹⁶⁴

¹⁵⁷ *I Biscioni* cit., I/2, pp. 364-365, doc. 426

¹⁵⁸ *I Biscioni* cit., I/3, pp. 65-68, doc. 510.

¹⁵⁹ *I Biscioni* cit., I/2, pp. 363-364, doc. 415.

¹⁶⁰ Op. cit., c. 1237, r. 388.

¹⁶¹ Op. cit., c. 1237, r. 389.

¹⁶² Op. cit., c. 1237, c. 390.

¹⁶³ *Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1208-1209, r. 308.

¹⁶⁴ Op. cit., c. 1211, r. 312.

1241	<p>Quod potestas remuneraciones adequancias et emendas equorum et alia debita que presenti capitulo continentur usque ad kalendas marcii proximi precise solvere teneatur.</p> <p>... Item si aliquis vel aliqui debent dare aliquid communi... pro <u>bannis et dacitis et condempnationibus et omnibus illis que continentur in libris communis</u> Vercellarum tempore domini Vitalis de Becaria et ab illo tempore retro, quod tenetur recipere solutionem ab eis de avere quod commune... eis dare tenetur et eis compensare in ea quantitate in quo est bannum seu dacitum vel condempnatio sive pro omnibus illis que continentur in libris communis si tamen deberent habere a communi...¹⁶⁵</p>
21 febbraio 1266	<p>... Ex altera autem parte dicti rectores et procurator comunis Vercellarum... remiserunt ipsi domino Philipo et eius heredibus omnia <u>banna, fodra et mutua et talias</u> hinc retro data et imposita ipsi domino Philipo et condam patri eius, et eos inde absolverunt et <u>quod cassentur de libris comunis</u>...¹⁶⁶</p>
20 ottobre 1268	<p>... Preceperunt ipsos bannitos extrahi de predictis <u>bannis in quibus invenirentur in libris comunis Vercellarum</u>, et de condempantionibus factis de ipsis, occaxione ipsorum bannorum, et ipsa banna et condempantiones <u>cassari de omnibus libris in quibus reperirentur per notarium comunis</u>...¹⁶⁷</p>
28 febbraio 1274	<p>... Cum placuisset generali consilio... quod... <u>bannum</u> librarum centum Papiensium minus libras XXV, que solute fuerunt ex ipso banno, in quo banno Girardus de Forlealtre reperiebatur, <u>cassaretur de libris comunis</u> Vercellarum...¹⁶⁸</p>

¹⁶⁵ Op. cit., cc. 1271-1272, doc. 3.

¹⁶⁶ *I Biscioni* cit., II/1, pp. 212-215, doc. 130.

¹⁶⁷ *I Biscioni* cit., I/1, pp. 61-62, doc. 9.

¹⁶⁸ *I Biscioni* cit., I/3, pp. 121-123, doc. 549.

5 gennaio 1306

... Dominus Iohannes de Doaria potestas Vercellarum, sedens in tribunali ubi redditur ius, precepit michi Iacobino de Calvis notario infrascripto quatenus exemplarem et autenticarem et in publicam formam redigerem omnia infrascripta contenta in libris et publicis scripturis communis Vercellarum reconditis in turri communis..., ut eandem vim obtineant et robur in iudicio vel extra, sicut originalia unde sumpsa sunt...

In libro condemnationum factarum per... dominum Florium de Castelleto... sub examine prudenti viri domini Thomaxii de Marglano iudicis et assessoris predicti potestatis ad maleficia deputati, anno currente MCCC...

Iacobus Ubertus de Novellis de Tridino.

Quoniam denunciatum fuit domino potestati et eius iudici... (segue l'enunciazione dei fatti che hanno portato alla denuncia)...

Ideo dictus dominus potestas, secundum formam statutorum communis Vercellarum... dempnat ipsos Iacobum et Ubertum propter eorum contumaciam tantum, in libras mille Papienses pro quolibet, computato banno in presenti condemnatione...

In libro fodri impositi tempore regiminis domini Bertrami de Carcheno potestatis Vercellarum ad rationem de solidis III pro libra, anno currente MCCLXXXII de mense octubris reperitur burgum Tridini solvisse comuni Vercellarum libras CCC Papienses... pro extimo librarum MM

Item in libro fodri... anno MCCLXXXIII...

Item in libro fodri... anno MCCLXXXIII...

Item in libro fodri... anno... MCCLXXXVI...

Item in libro fodri... anno... MCCLXXXVIII...

Item in libro fodri... anno... MCCC...

Item in libro... anno MCCC primo...

Item in libro fodri... anno... MCCC secundo...

Item in libro fodri... anno MCCCIII...

Item in libro in quo continentur denuncie et inquisitiones et processus factus tempore regiminis predicti domini Cestoni de Terzago potestatis..., sub examine prudentis viri domini Thome de Valleguxa iudicis et assessoris dicti domini potestatis ad maleficia deputati, anno currente MCCCIII..., reperitur ut infra:

Hec est inquisitio que fit... per predictos dominos potestatem et iudicem contra Berthollellum de Borghexio Calegario de Tridino (segue il motivo e l'occasione della inquisicio)...

Super qua inquisitione reperitur in ipso libro quod, de mandato suprascripti iudicis, infrascripti de Tridino testificati fuerunt...

Item in libro in quo continentur burgi et ville districtus Vercellarum habere debentes a comuni Vercellarum pro solidis, eo quo miserunt servientes eis impositos per comune Vercellarum in andatis factis per ipsum comune..., reperitur ut infra: Burgus Tridini debet habere libras XXXI et solidos XII Papienses pro servientibus XXXIII quos tenerunt in andata facta Tertone, ad rationem de solidis III pro quolibet et quolibet die. Habuerunt libras XXI in compensatione unius compensacionis de ipsis facta die XXVI novembris...¹⁶⁹

¹⁶⁹ *I Biscioni* cit., I/1, pp. 250-255, doc. 119.

Prime attestazioni di scritture contabili a Vercelli.

Data	Attestazione di scritture contabili
1224	De consignatione facienda a clavariis de instrumentis communis. ... <u>Canevarii communis proximi precedentis temporis sciente et presente potestate vel consulibus communis qui pro tempore fuerint debeant dare et consignare in scriptis canevario (probabilmente per "clavario") omnia instrumenta que habent et omnia alia pertinentia communi per se vel alium vel scirent aliquem habere et ille clavarius teneatur similiter consignare illi in scriptis qui post eum erit et sic de omnibus in futurum¹⁷⁰.</u>
1224	De ratione facienda ab officialibus et XII hominibus super hanc presidentibus eligendis. Item statutum est quod <u>XII homines legales</u> , qui scient de ratione facienda, <u>eligantur per portas, qui debeant adesse rationibus clavariorum communis et iusticie et militum iusticie et aliorum officialium</u> ; qui clavarii et milites et officiales videntibus et super instantibus predictis XII quibuslibet Kalendis... <u>rationem facere debeant et teneantur legere summas tam receptionis quam expensarum in credencia</u> in quibuslibet kalendis... et sic usque ad medium annum facere teneantur; insuper predicti XII <u>habere teneantur exemplum rationum factarum</u> in quibuslibet Kalendis illius medi anni <u>tam expensarum quam receptionis</u> . Similiter eligantur alii XII qui teneantur de reliqua medietate anni similia facere... Et similiter in fine sive circa finem anni legere in credencia omnes summas tocuis anni ¹⁷¹ .
1232	Hec sunt statuta facta tempore domini Hugonis Prealoni. ... Qualiter clavarii et procuratores suum officium facere teneantur. Statutum est quod clavarius seu canevarius et procurator communis Vercellarum in suis tribus mensibus quibus officium... ... <u>Id totum quod canevarius receperit debeat recipere in presencia procuratoris ita quod scribatur in libro canevari et in libro procuratoris, scilicet tam in libro canevarii quam in libro procuratoris, antequam recipiatur et similiter quod omnes expense quas canevarius faciet sive omnis pecunia quas canevarius dabit vel solvet pro communi eam non dabit nec solvet nisi in presencia procuratoris, ita quod primo solvatur antequam scribatur in libro canevarii vel in libro procuratoris... nec [canevarius] aliquid faciet scribi in libro suo nisi presente procuratore...</u> ¹⁷²
1241 (data dello statuto)	... Potestas teneatur <u>banna et condempnationes</u> ... nisi fuerint excussa vel absoluta... quod ea vel eas excutiet... usque ad kalendas martii et ea vel <u>eas in ratione communis poni faciat</u> . Et si qua banna sint de quibus speciales persone partem habere debeant, illam partem non teneatur in ratione communis poni facere ¹⁷³ .
1241 (data dello statuto)	... Potestas omnia <u>fodra</u> imposita per potestates qui quondam fuerunt inquirat... <u>infra kalendas madii et poni faciat in ratione nisi soluta sint...</u> ¹⁷⁴

¹⁷⁰ *Statuta Communis Vercellarum* cit., coll. 1088-1584, c. 1145, r. 134.

¹⁷¹ Op. cit., c. 1156, r. 137.

¹⁷² Op. cit., cc. 1226-1228, r. 358.

¹⁷³ Op. cit., c. 1136, r. 112.

¹⁷⁴ Op. cit., c. 1136, r. 113

1241	<p>Quod potestas remunerationes adequancias et emendas equorum et alia debita que presenti capitulo continentur usque ad kalendas marcii proximi precise solvere teneatur.</p> <p>Et ego potestas teneor solvere usque ad kalendas marcii proximi... omnes qui steterunt in servicio communis Vercellarum tempore domini Vitalis de Becaria potestatis... <u>et qui denarii sunt positi in expensis</u> per Conradum de Lifferio clavarium communis... et quos denarios venturus potestas ad predictum terminum solvere teneatur dicto clavario nomine illorum qui eos recipere debent...¹⁷⁵</p>
1243	<p>... Iuro... solvere et <u>dare domino Rufino Advocato...</u>, <u>quam pecuniam idem dominus Rufinus posuit in sua ratione</u>, cum esset claviger communis Vercellarum in presenti anno proxime preterito, silicet in tribus postremis mensibus illius anni tempore potestatis domini Johannis de Archidiacinis...¹⁷⁶</p>

Prime attestazioni di scritture fiscali a Vercelli.

Data	Attestazione di scritture fiscali
1179	... Iuravit dare <u>fodrum... pro libra</u> , sicut alii concives fecerint... ¹⁷⁷
28 novembre 1203	... Isti sunt homines de Blandrate habitatores civitatis Vercellarum... et qui <u>consignaverunt</u> et obligaverunt comuni casas suas cum areis, pertinentiis suis quas pro habitaculo emerunt in civitate Vercellarum... (Ogni nuovo abitante consegna la casa indicandone il precedente proprietario, l'ubicazione, le coerenze ed il prezzo pagato per essa) ¹⁷⁸ .
13 giugno 1206	... Totam illam terram... que pro comuni fuerat consignata et que iacet... Allegando illud comunem in possessionem esse tocius illius terre sive insule et terram illam totam pro comuni <u>consignatam esse</u> ... ¹⁷⁹
1 marzo 1212	... Hoc est breve recordationis de terra que habet dominus Brexanus... quam terram homines Tridini, qui inferius leguntur, iuraverunt monstrare et <u>consignare</u> suprascripto Brexano et Conrado, et monstrare redditus et condicia ipsarum terrarum... ¹⁸⁰
7 febbraio 1226	... Item dicit idem Bonussegnor quod vult solvere fodrum de omni eo et quancumque habet vel adquisierit in iurisdicione Vercellarum vel alibi; <u>si fieret extimum sive consignamento usque ad libras</u> quinquaginta Papiensium pro extimo ipsarum rerum, et quod ultra predictum extimum agravari non possit..., <u>si fieret extimum cum consignamento</u> per homines iurisdictionis Vercellarum quod vult solvere fodrum de extimo librarum CCCC Papiensium, <u>ita tamen quod non teneatur aliquid consignare</u> ... et quod predictae libre CCCC habeantur pro suo consiganmento... ... Et de predictis omnibus et singulis fiat statutum precisum quod ponatur in libro statutorum comunis Vercellarum, super quo iurant potestates Vercellarum, secundum quod dictabitur per sapientes... ¹⁸¹

¹⁷⁵ Op. cit., cc. 1271-1272, doc. 3.

¹⁷⁶ Op. cit., cc. 1279-1281, doc. 9.

¹⁷⁷ *I Biscioni* cit., I/2, p. 106, doc. 155.

¹⁷⁸ *Il libro dei "Pacta et Conventiones"* cit., pp. 110-113, doc. 54.

¹⁷⁹ Op. cit., pp.139-140, doc. 65.

¹⁸⁰ *I Biscioni* cit., II/2, pp. 77-78, doc. 285.

¹⁸¹ *I Biscioni* cit., I/3, pp. 65-68, doc. 510.

10 dicembre 1227	Hec sunt statuta facta per dominum Guillelmum Burrum Vercellensem potestatem de consilio credencie... De consignationibus debitorum ... Quod si inventum fuerit <u>aliquod debitum quod non fuerit consignatum cadat creditor a iure illius debiti</u> nec et inde de cetero pro illo debito iusticia fiat et hoc intelligatur <u>in consignamentis factis communi Vercellarum</u> ab illis personis que tenentur consignare ¹⁸² .
1228 (citato in una norma del 1232)	... <u>Secundum estimationem</u> cuiuslibet sive secundum eius quantitatem <u>estimi facti tempore domini R. Troti...</u> ¹⁸³
19 settembre 1239	... Comes Faciotus... essent obedientes dicte civitati in omnibus fodris... <u>secundum extimum modum et formam que sibi imponetur ad presens...</u> et de cetero per commune Vercellarum <u>quando extimum mutabitur</u> , secundum quod imponetur sibi et aliis civibus civitatis predictae... ¹⁸⁴
1240 (citato in un documento del 1316)	In <u>libro consignamentorum</u> communis Vercellarum factorum tempore regiminis domini Gilioli de Guiberto Lombardo potestatis Vercellarum anno corrente MCCXL reperitur ut infra. Hoc est consignamentum domini Petri Bicherii. (Per ogni tipo di bene si specificano i possedimenti, la loro somma e la misura totale. Al termine c'è un paragrafo nel quale sono ripetute tutte le summe e le loro misure) ¹⁸⁵ .
1241 (data dello statuto)	... Si potestas... fecerit <u>consilium</u> de pace vel guerra facienda, vel fodro vel mutuo equis imponendis, vel <u>estimo faciendo</u> , vel de avere communis dando... teneantur vocare ad illud consilium paraticos... ¹⁸⁶
1241 (data dello statuto)	... Quevis ficta Tridini et Trium Cerrorum distribuantur... civibus castellanis et nobiles ut supra <u>et secundum quantitatem sui estimi...</u> ¹⁸⁷
1241(citato in un documento del 1250)	In <u>libro... de extimo tempore domini Vitalis de Becaria</u> , potestatis Vercellarum, rerum mobilium et immobilium vicinie Sancti Laurencii MCCXLI indicione XV, sicut a principio ipsius libri continetur, reperitur sic... ¹⁸⁸

¹⁸² *Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1158, r. 172.

¹⁸³ Op. cit., cc. 1218-1221, r. 337.

¹⁸⁴ *I Biscioni* cit., II/2, pp. 329-331, doc. 515.

¹⁸⁵ *I Biscioni* cit., II/2, pp. 310-315, doc. 505.

¹⁸⁶ *Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1232, r. 421.

¹⁸⁷ Op. cit., cc. 1221-1222, r. 339.

¹⁸⁸ *I Biscioni* cit., I/3, pp. 169-172, doc. 583.

1242	De quatuor officialibus eligendis qui inquirent de possessionibus alienatis illis qui non solvunt fodrum civitatis Vercellarum. ... Quod potestas infra VIII dies in introitu sui regiminis faciat eligi in credencia quatuor sapientes ad brevia... qui... teneantur iuramento inquirere omnes possessiones et res territorias alienatas ab aliqua persona que fuerit de districtu Vercellarum a tempore currente incarnatione MCCVII infra aliquam personam... qui non sint de districtu Vercellarum et que non solvant fodrum civitati Vercellarum et illas possessiones et res territorias in scriptis redigi faciant et potestati consignent... et potestas illas possessiones et res territorias <u>faciat estimari secundum quod sunt extimate alie possessones</u> et res territoriae aliorum hominum de districtu Vercellarum et in eis estimatis fodra et mutua capiat... secundum quod capietur in aliis possessionibus civium Vercellarum ¹⁸⁹ .
1 gennaio 1242	Quod si quis de civitate Vercellarum et de episcopato et de iurisdictione sive sit villa sive burgus vel aliqua universitas sive persona singularis que <u>consignaverit suum consignamentum et communi Vercellarum celaverit aliquid</u> quod in suo consignamento non posuerit, sive sit res mobilis sive immobilis sive res movens sive iura sive aliquod ius sive sint communia vel honorancia vel alia iura quod cuique compleat amittat inscripta que non fuerint consignata ¹⁹⁰ .

¹⁸⁹ *Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1164-1165, r. 183.

¹⁹⁰ Op. cit., cc. 1272-1273, doc. 4.